SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 272

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 21 novembre 1997 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

RETTIFICHE

*ERRATA-CORRIGE*

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 10 novembre 1997, n. **401.**

**Ratifica ed esecuzione del *memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia per ricerche nell'Artico, fatto a Tromsø il 1° dicembre 1994.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia per ricerche nell'Artico, fatto a Tromsø il 1° dicembre 1994.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al *memorandum* di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del *memorandum* stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel triennio 1997-1999, valutato in lire 19 milioni annue per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 novembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

---

*MEMORANDUM* D'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DI NORVEGIA.

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia,

nel prendere atto con soddisfazione della crescente cooperazione dei due Paesi, in sede nazionale ed internazionale, nel settore scientifico e tecnologico;

nell'intento di allargare tale cooperazione ad altri settori scientifici, quali la geologia, la biologia e la geofisica;

nel quadro dell'accordo culturale tra i due Paesi, firmato il 15 giugno 1955, cui è stata data attuazione mediante il protocollo esecutivo firmato a Roma il 10 giugno 1994;

nel comune ricordo del volo transpolare sul dirigibile «Norge» del Generale Umberto Nobile e di Roald Amundsen nel 1926, che induce i due Paesi a vivificare la memoria dell'impresa, e nell'intento di dare una continuità ad essa nell'interesse della scienza;

prendendo atto che già da molti anni ricercatori dell'Istituto per l'inquinamento atmosferico del CNR e dell'Istituto per l'inquinamento atmosferico norvegese (NILU) conducono studi nelle regioni polari, nell'ambito del programma EMEP (European Monitoring of Environmental Pollutants) dell'ECE-ONU, che hanno consentito di raggiungere risultati di grande interesse;

dichiarando il loro rispettivo interesse nella cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi e nella realizzazione di studi e ricerche nelle regioni artiche, nei settori sopra indicati,

Concordano quanto segue:

Articolo 1.

I due Governi demandano alle proprie istituzioni competenti in materia di ricerca polare il compito, nel quadro del presente *memorandum*, di proporre e realiz-

zare programmi di ricerca congiunti, e di promuovere lo scambio di ricercatori tra le istituzioni dei due Paesi impegnate nella ricerca polare.

I due Governi concordano nella costituzione di un gruppo di lavoro comprendente fino a cinque rappresentanti per ciascun Paese che sarà chiamato a definire progetti di ricerca congiunti. Il gruppo di lavoro agirà nel quadro di riferimento del presente *memorandum* e riferirà ai rispettivi competenti organismi nazionali. La prima riunione del gruppo di studio avrà luogo non appena possibile subito dopo l'entrata in vigore del presente *memorandum.*

Articolo 2.

I due Governi designano le seguenti rispettive istituzioni per i seguiti da dare al presente accordo:

Italia: Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e l'Istituto nazionale di geofisica (ING);

Norvegia: il Norges Forskningsråd (NFR) e il Norsk Polarinstitutt (NP),

rimanendo aperta la facoltà per le parti di identificare in futuro altre istituzioni interessate.

Articolo 3.

Il presente *memorandum* entrerà in vigore dopo la firma da parte dei rappresentanti dei due Governi aventi pieni poteri e dopo che le due Parti avranno provveduto a notificarsi l'avvenuto completamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti interni. Il *memorandum* avrà validità per cinque anni, con rinnovo automatico per periodi di un anno, qualora nessuna delle parti notifichi, per via diplomatica, la propria volontà di porvi termine tre mesi prima della data di scadenza.

Fatto in due esemplari ugualmente facenti fede, uno in lingua italiana ed uno in lingua norvegese, a Tromsø il giorno 1° dicembre 1994.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DEL REGNO DI NORVEGIA
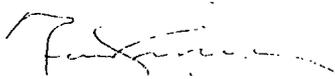
LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 892):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) l'8 luglio 1996.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 7 agosto 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 10ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 16 e 23 settembre 1996.

Relazione scritta annunciata il 5 novembre 1996 (atto n. 892/*A* - relatore sen. Boco).

Esaminato in aula e approvato il 28 gennaio 1997.

*Camera dei deputati* (atto n. 3100):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 6 febbraio 1997, con pareri delle commissioni I, V, VII, VIII e X.

Esaminato dalla III commissione il 17 settembre 1997.

Relazione scritta annunciata il 18 settembre 1997 (atto n. 3100/*A* - relatore on. RIVOLTA).

Esaminato in aula il 29 settembre 1997 e approvato il 30 ottobre 1997.

97G0433

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 1997.

**Trasferimento dal demanio pubblico dello Stato ai beni patrimoniali disponibili ed autorizzazione alla vendita di un'area aeroportuale militare in comune di Orio al Serio.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, la quale, all'art. 2, comma 37, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri competenti, sono trasferiti in proprietà ai comuni prioritariamente, o ad altri enti locali che ne facciano richiesta, i beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato che risultino non utilizzati alla data del 30 giugno 1995 o che, anche successivamente a tale data, risultino non più utili ai fini istituzionali delle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 10 della legge 28 maggio 1997, n. 140;

Vista l'istanza in data 5 luglio 1996 con la quale il comune di Orio al Serio (Bergamo), sulla base della delibera di giunta n. 192 del 22 luglio 1996, in esecuzione della deliberazione del consiglio comunale n. 82 del 24 luglio 1989, ha chiesto di acquistare, ai sensi della citata legge, il bene demaniale dello Stato, costituito dall'ex area aeroportuale militare ubicata nel predetto comune, per adibirlo ad area di parcheggio, verde pubblico, verde pubblico attrezzato — con annesse attrezzature collettive — e a zona residenziale ad edilizia convenzionata con volumetria definita, secondo quanto prescritto dal P.R.G. comunale.

Vista la relazione descrittivo-estimativa redatta in data 14 luglio 1997 e trasmessa con il foglio n. 3400 del 15 luglio 1997, con la quale l'U.T.E. di Bergamo ha attribuito allo stesso il valore di L. 2.750.000.000;

Ritenuto che il prezzo di cessione e fissato in misura pari a due terzi del valore come sopra determinato, ai sensi del comma 37 dell'art. 2 della citata legge n. 549/1995;

Sentito il Ministro della difesa il quale, con la nota prot. n. 2/48219-3-61/97 del 24 luglio 1997, ha dichiarato che l'area demaniale sopra indicata non risulta più utile per gli scopi connessi con la difesa del territorio nazionale;

Sentito il Ministro delle finanze il quale, con la nota prot. n. 53267 del 2 settembre 1997, ha ritenuto che sussistono i presupposti per l'applicazione della legge n. 549 del 28 dicembre 1995;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 37 e 38 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'area immobiliare in argomento viene trasferita, dal demanio pubblico dello Stato, tra i beni patrimoniali disponibili, in deroga all'art. 829 del codice civile.

Art. 2.

È autorizzata la vendita a trattativa privata al comune di Orio al Serio (Bergamo) dell'area immobiliare costituita dall'ex aeroporto militare esistente in detta località, al prezzo pari ai due terzi del valore che sarà determinato dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo all'atto della stipula del contratto, come previsto dal citato comma 37 dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1997

*Il Presidente:* PRODI

97A9270

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 14 novembre 1997.

**Aggiornamento della composizione del comitato di coordinamento per il Servizio di repressione delle frodi.**

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, concernente norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, ed, in particolare, gli articoli 113 e 114 che prevedono l'istituzione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste di un comitato di coordinamento per il Servizio di repressione delle frodi;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 12 ottobre 1995, ed il decreto ministeriale 31 maggio 1996, di costituzione del citato comitato di coordinamento;

Considerato che attualmente le funzioni di ispettore generale capo sono affidate al dirigente generale, dott. Luigi Grimaldi;

Considerato, altresì, di dover accogliere le designazioni delle amministrazioni interessate con le quali si provvede a sostituire alcuni componenti;

Visto il decreto interministeriale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministero della difesa, in data 24 ottobre 1994, con il quale è stato istituito il «Comando carabinieri tutela norme comunitarie e agroalimentari» per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 8 della citata legge n. 491/1993;

Ritenuta l'opportunità di prevedere la partecipazione di un ufficiale di detto comando ai lavori del comitato;

Ritenuta l'opportunità di provvedere all'aggiornamento della composizione del comitato in parola;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale», con il quale è stato istituito il Ministero per le politiche agricole;

Decreta:

Il comitato di coordinamento per il Servizio di repressione delle frodi, di cui agli articoli 113 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è composto come segue:

*Presidente:*

dott. Luigi Grimaldi, dirigente generale - ispettore generale capo per la repressione delle frodi, in rappresentanza del Ministero per le politiche agricole;

*Membri:*

dott. Giuseppe Morana e dott. Vittorio Raineri, dirigenti nell'organico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, in rappresentanza del Ministero per le politiche agricole;

dott.ssa Maria Grazia Artibani, ing. Paolo Quaranta, dirigenti, e dott. Francesco Antonio Cerreta, tenente colonnello del Corpo della Guardia di finanza, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

dott.ssa Adriana Sordi, dirigente chimico, dott. Pier Giuseppe Facelli, dirigente superiore veterinario, e colonnello Alfio Nino Pettinato, comandante dei nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, in rappresentanza del Ministero della sanità;

dott. Carmine Gravina, primo dirigente nella Polizia di Stato, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

dott. Giuseppe De Giovanni, dirigente, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Ai lavori del comitato è chiamato a partecipare, altresì, il comandante dei Carabinieri tutela norme comunitarie e agroalimentari o, in sua vece, altro ufficiale delegato.

Le funzioni di segretario sono attribuite al dott. Carlo Costantini, collaboratore agrario nel Ministero per le politiche agricole.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 1997

*Il Ministro:* PINTO

97A9274

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 27 ottobre 1997.

**Dichiarazione di «tipo approvato» della boetta elettrica ad accensione automatica per salvagenti anulari denominata «Sealux» fabbricata dalla società Osculati S.p.a. di Lucca.**

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la regola 31 del capitolo III, parte C della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54 (66);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1996, n. 647;

Vista l'istanza, della società Osculati & Co. S.p.a. con sede a Lucca, zona industriale Guamo, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per la boetta elettrica ad accensione automatica per salvagenti anulari denominata «Sealux»;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica n. 96DG111TA del 18 agosto 1997, trasmesso in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «tipo approvato» la boetta elettrica ad accensione automatica per salvagenti anulari denominata «Sealux» fabbricata dalla società Osculati S.p.a. sopracitata.

La predetta boetta elettrica, dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale della boetta elettrica: «Sealux»;

data di fabbricazione;

marchio «TIPO APPROVATO MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE»; ai sensi della Solas 74 (83) e risoluzione IMO A 689 17;

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

Art. 2.

Il fornitore della boetta elettrica dovrà fornire all'acquirente le istruzioni per la manutenzione come prescritto dalla regola 51 del cap. III della Solas 74 (83), come emendata.

Il predetto materiale è soggetto alle verifiche e ai controlli previsti dalla regola 5 del cap. III della convenzione sopracitata e della sezione 6, parte II, della risoluzione IMO a 689 (17).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1997

*Il comandante generale:* FERRARO

97A9271

DECRETO 27 ottobre 1997.

**Dichiarazione di «tipo approvato» del salvagente anulare denominato «Astra» fabbricato dalla ditta Tr.Em. S.r.l. di Osteria Grande.**

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la regola 31 del capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54 (66);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1996, n. 647;

Vista l'istanza in data 29 settembre 1997, della ditta Tr.Em. S.r.l. - Trecciatura emiliana, con sede ad Osteria Grande (Bologna), via Friuli 5, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per il salvagente anulare denominato «Astra»;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica n. 97DG64TA del 17 settembre 1997, trasmessa in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» il salvagente anulare denominato «Astra» fabbricato dalla ditta Tr.Em. S.r.l. sopracitata.

Il predetto salvagente anulare, dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale del salvagente anulare: «Astra»;

numero di identificazione o lotto di produzione;

altezza massima d'impiego: 50 mt;

massa: inferiore a 4 kg;

marchio «TIPO APPROVATO MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE»; ai sensi della Solas 74 (83) e risoluzione IMO A 689 17;

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

Art. 2.

Il fornitore del salvagente anulare dovrà fornire all'acquirente il manuale per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del cap. III della Solas 74 (83), come emendata.

Il predetto materiale è soggetto alle verifiche e ai controlli previsti dalla regola 5 del cap. III della convenzione sopracitata e della sezione 1 e 3.1, parte II, della risoluzione IMO a 689 (17).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1997

*Il comandante generale:* FERRARO

97A9272

DECRETO 11 novembre 1997.

**Riconoscimento di idoneità ad uso speciale del veicolo allestito con carrozzeria frantoio compattatore.**

IL DIRIGENTE GENERALE
DIRETTORE DELLA IV DIREZIONE CENTRALE
MOTORIZZAZIONE

Visto il comma 1, lettera *g)*, dell'art. 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo codice della strada», con il quale sono individuati gli autoveicoli per uso speciale;

Visto il comma 2, lettera *d)*, dell'art. 56 del medesimo decreto, con il quale sono individuati i rimorchi ad uso speciale;

Visto il comma 2, lettera *ii)*, dell'art. 203 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», così come modificato dall'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, con il quale il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. ha facoltà di riconoscere, attrezzature montate su autoveicoli, idonee per l'uso speciale;

Visto il comma 2, lettera *s)*, dell'art. 204 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1997, n. 495, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, con il quale il Ministero dei trasporti e della navigazione - Dire-

zione generale della M.C.T.C., ha facoltà di riconoscere attrezzature, montate su rimorchi, idonee per l'uso speciale;

Ravvisata la necessità di provvedere all'aggiornamento dei tipi di carrozzeria che il progresso tecnologico consente di realizzare sugli autoveicoli e sui loro rimorchi;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuto idoneo «ad uso speciale» il veicolo, dotato di attrezzature permanentemente installate, atte alla frantumazione, al taglio ed alla compattazione di materiali metallici, legnosi ed affini, fatta esclusione per il loro trasporto.

Sulla carta di circolazione alla voce «categoria ed uso» verrà riportata la dizione: «Veicolo ad uso speciale: frantoio compattatore».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1997

*Il dirigente generale:* D'ULISSE

97A9273

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 novembre 1997.

**Conferma della sospensione dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione, ai sensi degli articoli 5, 6 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.**

### IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese ed in particolare gli articoli 5, 6 e 12, che prevedono la concessione di crediti di imposta e contributi in conto capitale per investimenti innovativi;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1992, n. 247, recante il regolamento per la concessione delle agevolazioni alle piccole imprese per investimenti innovativi;

Visto il proprio decreto 1° giugno 1993, concernente l'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccola e media impresa e dei limiti di intervento previsti dalla legge n. 317/1991;

Visto il proprio decreto 23 dicembre 1996, riguardante la sospensione dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione a far data dal 1° gennaio 1997, in attesa della nuova definizione delle aree ammesse alla deroga di cui all'art. 92, 3c del trattato CE;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, concernente interventi urgenti per l'economia che dispone, tra l'altro, l'assegnazione di complessive lire 135 miliardi, di cui 50 miliardi utilizzabili nel 1998 e 25 miliardi nel 1999, per fare fronte agli oneri derivanti dalle istanze trasmesse ai sensi dei predetti articoli 5, 6 e 12 entro il 31 dicembre 1996 e non accolte per esaurimento degli stanziamenti;

Visto l'art. 3, terzo comma, delle citata legge 7 agosto 1997, n. 266, ai sensi del quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha facoltà di stabilire i termini per la presentazione delle dichiarazioni e domande per l'ottenimento dei benefici di cui alla legge n. 317/1991, in relazione alle disponibilità finanziarie;

Accertato che l'ammontare delle risorse stanziate non darà luogo a disponibilità residue e che, pertanto, non possono essere stabiliti nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni e delle domande;

Decreta:

*Articolo unico*

È confermata, dal 1° gennaio 1997, la data di sospensione dei termini di presentazione delle istanze di agevolazione ai sensi degli articoli 5, 6 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, disposta con decreto 23 dicembre 1996.

Roma, 10 novembre 1997

*Il Ministro:* BERSANI

97A9275

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 novembre 1997.

**Istituzione della sezione doganale «viaggiatori», dipendente dalla dogana di Reggio Emilia.**

### IL DIRETTORE GENERALE DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ed in particolare l'art. 9, ultimo comma;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, che in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349, ha provveduto a disciplinare l'organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette e l'ordinamento del relativo personale;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1994, n. 678, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo relativamente ai procedimenti di competenza di organi dell'amministrazione delle finanze;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994, concernente il riordinamento del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, e successive modifiche;

Vista l'istanza n. 27 del 30 gennaio 1997 con la quale la società Aeroporto di Reggio Emilia S.r.l. ha chiesto, ai sensi dell'art. 9, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, l'istituzione presso lo scalo aeroportuale di Reggio Emilia di una sezione doganale ed a questo scopo si è formalmente impegnata a fornire gratuitamente all'amministrazione le strutture occorrenti per l'attivazione dell'ufficio e a sostenere i costi di impianto ed esercizio;

Considerato il parere favorevole espresso dalla competente Direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette di Bologna con nota n. 15448/I del 24 dicembre 1996;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla cennata richiesta;

Decreta:

Presso l'aeroporto di Reggio Emilia è istituita la sezione doganale «viaggiatori» dipendente dalla dogana di Reggio Emilia.

Si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1997

*Il direttore generale:* DEL GIUDICE

97A9276

DECRETO 5 novembre 1997.

**Accertamento del mancato o irregolare funzionamento di uffici periferici del Dipartimento delle entrate.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali i sottoelencati uffici finanziari hanno comunicato il mancato funzionamento degli uffici stessi nei giorni a fianco indicati per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

ufficio del registro di Marsala nel giorno 25 ottobre 1997;

ufficio distrettuale delle imposte dirette di Misilmeri, ufficio distrettuale delle imposte dirette di Gela, ufficio imposta sul valore aggiunto di Palermo, ufficio del registro atti civili di Catania e ufficio del registro di Ragusa nel giorno 31 ottobre 1997;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

Il mancato funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

ufficio del registro di Marsala nel giorno 25 ottobre 1997;

ufficio distrettuale delle imposte dirette di Misilmeri, ufficio distrettuale delle imposte dirette di Gela, ufficio imposta sul valore aggiunto di Palermo, ufficio del registro atti civili di Catania e ufficio del registro di Ragusa nel giorno 31 ottobre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 5 novembre 1997

*Il direttore regionale:* IGNIZIO

97A9277

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 novembre 1997.

**Scioglimento della società cooperativa «Zada - Società cooperativa a r.l.», in Ferentino.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 9 dicembre 1996 eseguita nei confronti della società cooperativa «Zada - Società cooperativa a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa «Zada - Società cooperativa a r.l.», con sede in Ferentino, costituita per rogito notaio Vincenzo Raponi in data 19 giugno 1984, repertorio n. 8819/1015, registro società n. 3910, del tribunale di Frosinone, BUSC n. 1017/205723, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 5 novembre 1997

*Il direttore:* NECCI

97A9279

DECRETO 6 novembre 1997.

**Scioglimento della società cooperativa «Evi», in La Spezia.**

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LA SPEZIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione in data 6 marzo 1996 che demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'emanazione di decreti dirigenziali di scioglimento delle cooperative edilizie;

Visto il verbale ispettivo dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

società cooperativa «Evi» con sede in La Spezia, costituita con atto a rogito notaio Federici in data 17 luglio 1979, rep. n. 90752, reg. soc. n. 3917, tribunale di La Spezia, BUSC n. 861/170150.

La Spezia, 6 novembre 1997

*Il direttore provinciale r.:* LEGITIMO

97A9278

DECRETO 10 novembre 1997.

**Scioglimento della società cooperativa «Estia», in Reggio Calabria, e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visti gli articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze della relazione ispettiva del 16 giugno 1997, eseguita dalla direzione provinciale del lavoro di Reggio Calabria, nei confronti della società cooperativa «Estia», con sede in Reggio Calabria, la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Estia», sede Reggio Calabria, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Macrì, in data 28 maggio 1954, rep. n. 1397, reg. soc. n. 32, tribunale di Reggio Calabria, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

Il dott. Piero Antonio Mallamace, nato a Reggio Calabria il 3 maggio 1967 e ivi residente in via Giuseppe Melacrino n. 5, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 1997

*Il direttore generale:* DI IORIO

97A9280

DECRETO 10 novembre 1997.

**Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa 58», in Terracina, e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze della relazione ispettiva del 4 gennaio 1997, eseguita dalla direzione provinciale del lavoro di Latina, nei confronti della società cooperativa «Cooperativa 58», con sede in Terracina (Latina), la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa 58», sede Terracina (Latina), costituita per rogito notaio dott. Raffaello Pisapia in data 28 giugno 1988, rep. n. 86074, reg. soc. n. 14363, tribunale di Latina, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il rag. Pernarella Antonio, nato a Terracina il 10 aprile 1964 e ivi residente in via Badino n. 1, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 1997

*Il direttore generale:* DI IORIO

97A9281

DECRETO 10 novembre 1997.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio cooperativo del Sole», in Foggia.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale del 25 febbraio 1997 con il quale la società cooperativa «Consorzio cooperativo del Sole», con sede in Foggia, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Ferrandino Raffaele è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con cui il dott. Ferrandino Raffaele comunicava le proprie dimissioni dall'incarico affidatogli;

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la direttiva dell'on.le sig. Ministro protocollo n. 61469/G/26 del 14 aprile 1997 — che sostituisce integralmente il precedente prot. n. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, sono stati distinti gli atti riservati all'autorità di Governo e gli atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

La dott.ssa Taronna Maria Carmela, nata a Vico del Gargano il 18 luglio 1962 e ivi residente in via della Resistenza n. 95, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio cooperativo del Sole», con sede in Foggia, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 25 febbraio 1997, in sostituzione del dott. Ferrandino Raffaele, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 1997

*Il direttore generale:* DI IORIO

97A9282

# DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 16 ottobre 1997.

**Indirizzi per l'armonizzazione e l'accelerazione delle procedure attuative dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea.** (Deliberazione n. 189/1997).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente «Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni recante «Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488»;

Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493, recante «Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia»;

Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341, recante «Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro e di occupazione»;

Visto l'art. 2, commi 96 e seguenti e 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

Vista la propria deliberazione del 13 aprile 1994 con la quale questo Comitato, nel prendere atto dello stato del negoziato relativo al quadro comunitario di sostegno degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali nelle regioni dell'obiettivo 1 per il periodo 1994/1999, ha fra l'altro assicurato la copertura del contributo statale da destinare al sostegno dei programmi di competenza regionale;

Considerato che la normativa sopra richiamata, intervenuta a seguito della soppressione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, è volta ad accelerare l'attuazione dei programmi ed interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, anche attraverso misure di riprogrammazione;

Considerato che l'accelerazione suddetta, diretta al recupero del divario produttivo ed infrastrutturale delle aree depresse ed in particolare di quelle di cui all'obiettivo 1, rappresenta l'obiettivo da perseguire al fine di assicurare un armonico ed equilibrato sviluppo economico e sociale del Paese;

Considerato che tale obiettivo è conseguibile solo attraverso un'azione congiunta delle amministrazioni centrali, regionali e locali e degli altri soggetti pubblici e privati che al suo conseguimento hanno finalizzato parte delle loro risorse;

Considerato che al raggiungimento dello stesso obiettivo, ritenuto prioritario anche dalla Commissione europea, sono destinate le risorse oggetto della programmazione dei fondi strutturali 1994/1999, da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle nazionali;

Ritenuto necessario assicurare il conseguente coordinamento degli strumenti finanziari nazionali ed europei al fine di garantire il più proficuo utilizzo delle suddette risorse, nel rispetto del principio di aggiuntività dell'intervento comunitario;

Considerato che le intese istituzionali di programma, previste dall'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed il cui schema-tipo è stato approvato dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 9 ottobre 1997, costituiscono lo strumento di individuazione congiunta, in un confronto dinamico tra Governo e regioni o province autonome, degli obiettivi di sviluppo, della loro articolazione in azioni settoriali territorialmente connotate, nonché di tutte le risorse finanziarie di provenienza pubblica o privata, nazionale e comunitaria;

Considerato che gli interventi programmati e/o in corso di realizzazione nelle aree depresse, siano essi finanziati con sole risorse nazionali, ovvero cofinanziate dall'Unione europea, saranno oggetto della ricognizione prevista nell'ambito delle intese istituzionali di programma;

Tenuto conto di quanto emerso, sulla questione, nella predetta seduta della Conferenza Stato-regioni del 9 ottobre 1997;

Nelle more della stipula delle intese istituzionali di programma e della costituzione dei comitati istituzionali di gestione e paritetici di attuazione previsti dallo schema tipo indicato in premessa;

Delibera:

1. Allo scopo di garantire il proficuo utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie, i soggetti titolari dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea procedono ad una ricognizione di tutti gli interventi, comunque attivati a livello nazionale, regionale, locale dai diversi soggetti pubblici e privati e finanziati con risorse nazionali, pubbliche e private, riconducibili, per settore e/o territorio, al programma cofinanziato.

Ai fini della suddetta ricognizione i soggetti pubblici e privati responsabili degli interventi sono tenuti a fornire il quadro dettagliato degli interventi di propria competenza, programmati ed in corso di attuazione, con indicazione delle relative fonti di finanziamento,

del relativo stato di attuazione, degli impegni assunti, delle erogazioni effettuate e dei tempi di realizzazione stabiliti.

Sulla base della suddetta ricognizione, i soggetti titolari dei programmi cofinanziati individuano gli interventi da ammettere a cofinanziamento, previa verifica, con le amministrazioni competenti, che gli stessi non risultino già inseriti in altro programma cofinanziato e che siano coerenti con i programmi approvati in termini di: *a)* rispetto degli obiettivi dei suddetti programmi; *b)* ammissibilità degli impegni e delle spese; *c)* rispetto della normativa comunitaria.

Le spese relative agli interventi così individuati potranno essere rendicontate, nell'ambito dei programmi cofinanziati, anche a titolo di anticipazione sulla quota nazionale e su quella comunitaria stabilita dal piano finanziario del programma.

2. I rientri finanziari messi a disposizione dei soggetti titolari dei programmi cofinanziati per effetto della inclusione negli stessi di interventi finanziati con le risorse nazionali, dovranno essere utilizzati per interventi finalizzati al conseguimento degli obiettivi di sviluppo individuati dalla programmazione territoriale e settoriale, in modo da garantire il rispetto del principio di addizionalità delle risorse comunitarie.

Nelle more della stipula delle intese istituzionali di programma possono essere raggiunti accordi tra i vari soggetti interessati, atti anche a definire, nel rispetto delle regole di trasparenza amministrativa e contabile, gli aspetti finanziari connessi alla realizzazione dei suddetti interventi di sviluppo, gli adempimenti in materia di tenuta delle scritture contabili e della relativa documentazione a supporto delle spese sostenute.

Tali accordi non modificano i piani finanziari dei programmi cofinanziati e l'impegno dello Stato assunto con delibera CIPE del 13 aprile 1994, fermo restando che l'utilizzo dei rientri finanziari sarà finalizzato, nell'ambito della programmazione negoziata, al perseguimento degli obiettivi di sviluppo dei programmi stessi, nel pieno rispetto del principio dell'addizionalità.

3. I soggetti titolari di programmi cofinanziati che procedono secondo quanto sopra indicato sono tenuti a informare il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, Servizio per le politiche di coesione, degli esiti delle iniziative assunte ai sensi dei precedenti punti 1 e 2, al fine di assicurare l'azione coordinata, in un quadro unitario, della programmazione nazionale con quella comunitaria.

Roma, 16 ottobre 1997

*Il Presidente delegato:* CIAMPI

*Registrata alla Corte dei conti il 10 novembre 1997*
*Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 345*

97A9283

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 19 novembre 1997.

**Autorizzazione n. 1/1997 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro.**

### IL GARANTE

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, della citata legge n. 675/1996, il quale individua come «sensibili» i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

Rilevato che tali dati possono essere trattati dai soggetti pubblici solo in presenza di un'apposita disposizione di legge che specifichi i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite, senza necessità, pertanto, di un'autorizzazione di questa Autorità; constatato che i soggetti pubblici possono proseguire fino al 7 maggio 1998 i trattamenti di dati sensibili iniziati prima dell'8 maggio 1997, previa comunicazione a questo Garante;

Considerato che i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare tali dati solo previa autorizzazione di questa Autorità e con il consenso scritto degli interessati, e che occorre quindi riferire solo a tali soggetti l'ambito di applicazione delle autorizzazioni, fatta eccezione per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute da parte degli organismi sanitari pubblici, che sarà preso in considerazione con separato provvedimento in applicazione dell'art. 23 della legge n. 675/1996;

Considerato che il Garante può rilasciare le autorizzazioni, anche d'ufficio, nei confronti di singoli titolari o, con provvedimenti generali, di determinate categorie di titolari o di trattamenti, come precisato dall'art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996, nel testo sostituito dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;

Ritenuto opportuno rilasciare alcune autorizzazioni generali prima della scadenza del termine del 30 novembre 1997, e ciò al fine di semplificare gli

adempimenti che la legge n. 675/1996 pone a carico di determinate categorie di titolari, nonché di assicurare una migliore funzionalità dell'ufficio del Garante e di armonizzare le prescrizioni da impartire con le autorizzazioni;

Rilevato che sono in fase di predisposizione alcuni decreti legislativi per il completamento della disciplina sulla protezione dei dati personali che, in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, dovranno prevedere entro il 23 luglio 1998 alcune norme integrative in tema di dati sensibili, anche in attuazione delle raccomandazioni adottate in materia dal Consiglio d'Europa;

Considerata, quindi, l'opportunità che in questa fase transitoria le autorizzazioni non rechino disposizioni particolarmente dettagliate, e ciò allo scopo di evitare che l'attività dei titolari, ferme restando alcune garanzie per gli interessati, sia soggetta a modifiche sostanziali in un breve periodo di tempo;

Ritenuto pertanto opportuno rilasciare, allo stato, alcune autorizzazioni provvisorie, in conformità anche a quanto previsto dall'emanando regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio di questa Autorità;

Ritenuta, tuttavia, la necessità che le autorizzazioni prendano in considerazione le finalità dei trattamenti, le categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e della diffusione, nonché il periodo di conservazione dei dati stessi, in quanto la disciplina di tali aspetti è prevista dalla legge n. 675/1996 ai fini dell'applicazione delle norme sull'esonero dall'obbligo della notificazione e sulla notificazione semplificata (art. 7, comma 5-*quater*);

Considerata la necessità che sia garantito, anche nell'attuale fase transitoria, il rispetto di alcuni principi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, specie per quanto riguarda la riservatezza e l'identità personale, principi valutati anche sulla base delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa;

Considerato che un ampio numero di trattamenti di dati sensibili è effettuato ai fini dell'adempimento di obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali nell'ambito dei rapporti di lavoro, e che è pertanto necessario che tali trattamenti formino oggetto di un'autorizzazione generale ai sensi dell'art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996;

Autorizza:

il trattamento dei dati sensibili di cui all'art. 22, comma 1, della legge n. 675/1996, finalizzato alla gestione dei rapporti di lavoro, alle condizioni di seguito indicate.

1) *Ambito di applicazione.*

L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta di parte:

*a)* alle persone fisiche e giuridiche, alle imprese, agli enti, alle associazioni e agli organismi che sono parte di un rapporto di lavoro o che utilizzano prestazioni lavorative anche atipiche o parziali o temporanee ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, o che comunque conferiscono un incarico professionale alle figure indicate al successivo punto 2, lettere *b)* e *c);*

*b)* ad organismi paritetici e ad altri organismi che gestiscono osservatori in materia di lavoro, previsti da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi anche aziendali, ovvero dalla normativa comunitaria.

L'autorizzazione riguarda anche l'attività svolta dal medico competente in materia di igiene e di sicurezza del lavoro, in qualità di libero professionista o di dipendente dei soggetti di cui alla lettera *a)* o di strutture convenzionate.

2) *Interessati ai quali i dati si riferiscono.*

Il trattamento può riguardare i dati sensibili attinenti:

*a)* a lavoratori dipendenti, anche se prestatori di lavoro temporaneo o in rapporto di tirocinio, apprendistato e formazione e lavoro, ovvero ad associati anche in compartecipazione e, se necessario in base ai punti 3) e 4), ai relativi familiari e conviventi;

*b)* a consulenti e a liberi professionisti, ad agenti, rappresentanti e mandatari;

*c)* a soggetti che effettuano prestazioni coordinate e continuative o ad altri lavoratori autonomi in rapporto di collaborazione con i soggetti di cui al punto 1);

*d)* a candidati all'instaurazione dei rapporti di lavoro di cui alle lettere precedenti;

*e)* a persone fisiche che ricoprono cariche sociali nelle persone giuridiche, negli enti, nelle associazioni e negli organismi di cui al punto 1).

3) *Finalità del trattamento.*

Il trattamento dei dati sensibili deve essere necessario:

*a)* per adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi anche aziendali, ovvero dalla normativa comunitaria, in particolare ai fini del rispetto della normativa in materia di previdenza ed assistenza anche integrativa, o in materia di igiene e sicurezza del lavoro o della popolazione, nonché in materia fiscale, di tutela della salute, dell'ordine e della sicurezza pubblica;

*b)* anche fuori dei casi di cui alla lettera *a),* in conformità alla legge e per scopi determinati e legittimi, ai fini della tenuta della contabilità o della corresponsione di stipendi, assegni, premi, altri emolumenti, liberalità o benefici accessori;

*c)* per il perseguimento delle finalità di salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo;

*d)* per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria anche da parte di un terzo, sempreché, qualora i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto da far valere o difendere sia di rango pari a quello dell'interessato.

4) *Categorie di dati.*

Il trattamento può avere per oggetto i dati strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità di cui al punto 3), e in particolare:

*a)* nell'ambito dei dati idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, ovvero l'adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso o filosofico, i dati concernenti la fruizione di permessi e festività religiose o di servizi di mensa, nonché la manifestazione, nei casi previsti dalla legge, dell'obiezione di coscienza;

*b)* nell'ambito dei dati idonei a rivelare le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere politico o sindacale, i dati concernenti l'esercizio di funzioni pubbliche e di incarichi politici (sempreché il trattamento sia effettuato ai fini della fruizione di permessi o di periodi di aspettativa riconosciuti dalla legge o, eventualmente, dai contratti collettivi anche aziendali), ovvero l'organizzazione di pubbliche iniziative, nonché i dati inerenti alle attività o agli incarichi sindacali, ovvero alle trattenute per il versamento delle quote di servizio sindacale o delle quote di iscrizione ad associazioni od organizzazioni politiche o sindacali;

*c)* nell'ambito dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, i dati raccolti in riferimento a malattie anche professionali, invalidità, infermità, maternità e puerperio, ad infortuni, ad esposizioni a fattori di rischio, all'idoneità psico-fisica a svolgere determinate mansioni o all'appartenenza a categorie protette.

5) *Modalità di trattamento.*

Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15 e 17 della legge n. 675/1996, concernenti i requisiti dei dati personali, la sicurezza e i limiti posti ai trattamenti automatizzati volti a definire il profilo o la personalità degli interessati, il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente correlate agli obblighi, ai compiti o alle finalità di cui al punto 3).

Restano inoltre fermi gli obblighi di acquisire il consenso scritto dell'interessato e di informare l'interessato medesimo, in conformità a quanto previsto dagli articoli 10 e 22 della legge n. 675/1996.

6) *Conservazione dei dati.*

Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9, comma 1, lettera *e)*, della legge n. 675/1996, i dati sensibili possono essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi o ai compiti di cui al punto 3), ovvero per perseguire le finalità ivi menzionate. A tal fine, anche mediante verifiche periodiche, deve essere verificata costantemente la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati.

7) *Comunicazione e diffusione dei dati.*

Ai sensi dell'art. 23, comma 4, della legge n. 675/1996, i dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere diffusi solo se necessario per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

I dati idonei a rivelare la vita sessuale non possono essere diffusi.

Gli altri dati sensibili possono essere comunicati, e ove necessario diffusi, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità di cui al punto 3), a soggetti pubblici o privati, ivi compresi organismi sanitari, casse e fondi di previdenza ed assistenza sanitaria integrativa anche aziendale, agenzie di intermediazione, associazioni di datori di lavoro, liberi professionisti, società esterne titolari di un autonomo trattamento di dati e familiari dell'interessato.

8) *Richieste di autorizzazione.*

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.

Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.

9) *Norme finali.*

Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento, ovvero dalla normativa comunitaria, che stabiliscono divieti o limiti in materia di trattamento di dati personali e, in particolare, dalle disposizioni contenute:

*a)* nell'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che vieta al datore di lavoro ai fini dell'assunzione e nello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore;

*b)* nell'art. 6 della legge 5 giugno 1990, n. 135, che vieta ai datori di lavoro lo svolgimento di indagini volte ad accertare, nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro, l'esistenza di uno stato di sieropositività;

*c)* nelle norme in materia di pari opportunità o volte a prevenire discriminazioni.

10) *Efficacia temporale e disciplina transitoria.*

La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 30 novembre 1997, fino al 30 settembre 1998.

Qualora alla data del 30 novembre 1997 il trattamento non sia già conforme alle prescrizioni della presente autorizzazione, il titolare può adeguarsi ad esse entro il 31 dicembre 1997, sempreché le caratteristiche del trattamento non permettano un adeguamento entro un termine più breve.

La presente autorizzazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1997

*Il presidente:* RODOTÀ

97A9322

## REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 8 settembre 1997.

**Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea di parte del territorio dell'isola di Lampedusa.**

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della giunta regionale 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto n. 7212 del 10 agosto 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 49 del 30 settembre 1995, con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica, il territorio dell'isola di Lampedusa ad esclusione del centro abitato, dell'area aeroportuale, dell'area del depuratore e di quella cimiteriale è stata dichiarata temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico;

Considerata l'imminente scadenza del vincolo come sopra specificato;

Considerato che la zona in argomento non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica;

Ritenuto, peraltro, che permane l'esigenza di proteggere il territorio meglio descritto nel decreto n. 7212 del 10 agosto 1995, mediante adeguate misure di salvaguardia quali il vincolo di temporanea immodificabilità, come all'uopo richiesto dalla soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento con nota n. 6683/97;

Ritenuto, in particolare, che permane il grave rischio di interventi indiscriminati, non compatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante piano paesistico;

Rilevato che questo assessorato ha attivato la redazione del piano territoriale paesistico regionale, secondo il piano di lavoro approvato con decreto n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1993, registro n. 3, foglio n. 351;

Rilevato che a tale scopo con decreto del presidente della regione siciliana n. 862 del 5 ottobre 1993, è stato istituito presso questo assessorato, il comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 24 del regio decreto n. 1357/1940, per la procedura di approvazione del piano territoriale paesistico;

Visto il verbale della seduta del 30 aprile 1996, nella quale il comitato tecnico scientifico ha espresso parere favorevole alle linee guida del piano territoriale paesistico, quali indirizzi e norme alla pianificazione «oggettiva» del paesaggio;

Rilevato che detto verbale, con nota n. 1007 del 23 novembre 1996, è stato trasmesso unitamente alle linee guida del piano territoriale paesistico alle soprintendenze per i beni culturali ed ambientali per la pubblicazione all'albo dei comuni, ai sensi dell'art. 24, secondo comma, del regolamento della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per un periodo di tre mesi naturali e consecutivi;

Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra rilevato è imposto, ferma restando la condizione risolutiva dell'approvazione del piano territoriale paesistico dell'area suddetta, dal disposto dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, e dall'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;

Considerato, per quanto sopra espresso, che sussistono motivate esigenze per prorogare per un ulteriore biennio l'efficacia del vincolo di immodificabilità temporanea vigente nell'isola di Lampedusa ad esclusione del centro abitato, dell'area aeroportuale, dell'area del depuratore e di quella cimiteriale, territorio meglio individuato nel decreto n. 7212 del 10 agosto 1995, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che è in corso di redazione;

Decreta:

Art. 1.

È prorogato per un ulteriore biennio dalla data di sua scadenza il vincolo di immodificabilità temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, sull'isola di Lampedusa ad esclusione del centro abitato, dell'area aeroportuale, dell'area del depuratore e di quella cimiteriale per effetto del decreto n. 7212 del 10 agosto 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 49 del 30 settembre 1995, secondo le disposizioni, le modalità e gli ambiti territoriali contenuti nel suddetto provvedimento, che si intendono tutti richiamati e confermati.

Art. 2.

Fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre il biennio successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, è vietata, nel territorio descritto ed individuato nel decreto n. 7212 del 10 agosto 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 49 del 30 settembre 1995, facente parte del comune di Lampedusa ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza al comune di Lampedusa perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della suddetta Gazzetta ufficiale sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Lampedusa dove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza di Agrigento comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta ufficiale sopra citata all'albo del comune di Lampedusa.

Palermo, 8 settembre 1997

*L'assessore:* D'ANDREA

97A9295

## UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 25 ottobre 1997.

**Modificazioni allo statuto dell'Università, relativamente alla facoltà di agraria.**

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1996, n. 235;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 15 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 15 maggio 1992, recante modificazioni al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, relativamente ai corsi di diploma universitario nelle facoltà di agraria e di veterinaria;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale nella seduta del 17 luglio 1997 al quale questa Università si è adeguata con le delibere del consiglio di facoltà, senato accademico, consiglio di Ateneo e rispettivamente in data 18 settembre 1997, 7 ottobre 1997 e 21 ottobre 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 383 - Titolo XIII - relativo alla facoltà di agraria, il quarto comma viene soppresso e sostituito dal seguente:

TITOLO XIII

FACOLTÀ DI AGRARIA

Art. 383, comma 4

La facoltà di agraria rilascia inoltre i seguenti diplomi universitari:

*a)* diploma universitario in gestione tecnica e amministrativa in agricoltura - Orientamento «Gestione e conservazione dell'ambiente» - sede di Perugia;

*b)* diploma universitario in gestione tecnica e amministrativa in agricoltura - orientamento «scienza del territorio» - sede di Città della Pieve;

*c)* diploma universitario in tecnologie alimentari - orientamento «oli, grassi e derivati».

Art. 2.

All'art. 393 - Titolo XIII - relativo alla facoltà di agraria, il primo comma viene soppresso e sostituito dal seguente:

NORME COMUNI AI DIPLOMI UNIVERSITARI

Art. 393, comma 1

Diplomi universitari - presso la facoltà di agraria dell'Università degli studi di Perugia sono istituiti i seguenti corsi di diploma universitario (di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e al decreto ministeriale 15 novembre 1991):

*a)* diploma universitario in gestione tecnica e amministrativa in agricoltura - orientamento «gestione e conservazione dell'ambiente» - sede di Perugia;

*b)* diploma universitario in gestione tecnica e amministrativa in agricoltura - orientamento «scienza del territorio» - sede di Città della Pieve;

*c)* diploma universitario in tecnologie alimentari - Orientamento «Oli, grassi e derivati».

Art. 3.

All'art. 395 - Titolo XIII - relativo alla facoltà di agraria, il penultimo comma viene soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 395, penultimo comma

I contenuti didattico-formativi minimi obbligatori del corso di studi sono articolati in aree didattiche indicate negli articoli 398 e 399.

Art. 4.

L'art. 398 - Titolo XIII - facoltà di agraria, relativo all'articolazione del diploma universitario in gestione tecnica e amministrativa in agricoltura è così denominato:

Art. 398 *(Corso di diploma universitario in gestione tecnica e amministrativa in agricoltura).*

Art. 5.

Dopo l'art. 398 del medesimo titolo XIII relativo alla facoltà di agraria - corso di diploma universitario in gestione tecnica e amministrativa in agricoltura viene inserito il nuovo art. 399 relativo al diploma universitario in tecnologie alimentari - orientamento «oli, grassi e derivati» con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 399 *(Corso di diploma universitario in tecnologie alimentari).* — Articolazione del diploma universitario in tecnologie alimentari - orientamento «oli, grassi e derivati».

1. *Formazione di base comune* (500 ore).

Aree disciplinari obligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

*Area 1* - Matematica (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica, del calcolo differenziale e integrale, dell'algebra lineare e del calcolo vettoriale. Egli deve inoltre acquisire i concetti base dell'analisi statistica con lo studio delle leggi della probabilità, la valutazione dei parametri di popolazioni e campioni e la ricerca di correlazioni tra dati in sistemi uni e multivariati. Lo studente deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Raggruppamenti disciplinari: A021; A022; A023; A041: A042; I250: P041.

*Area 2* - Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Raggruppamenti disciplinari: B011; B012.

*Area 3* - Chimica (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi, la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica ed organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica ed una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Raggruppamenti disciplinari: C011; C031; C020; C032; C050; G051.

*Area 4* - Chimica fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze fondamentali della termodinamica: deve conoscere il significato delle grandezze e funzioni utilizzate per caratterizzare lo stato di un sistema. Deve conoscere le teorie cinetiche delle reazioni chimiche e dei fenomeni biochimici coinvolti nella trasformazione degli alimenti. Deve conoscere infine le proprietà ed i comportamenti dei sistemi chimico-fisici rilevanti per le tecnologie alimentari come colloidi, emulsioni, gel, ecc.

Raggruppamento disciplinare: C020.

*Area 5* - Biochimica applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici, con particolare riferimento ai processi fermentativi ed alla fisiologia della post-raccolta e post-macellazione.

Deve inoltre approfondire la conoscenza dei meccanismi molecolari di trasformazione ed alterazione dei prodotti in conseguenza di variazioni del contenuto termico ed in funzione delle diverse possibili condizioni del mezzo.

Raggruppamenti disciplinari: E051; E042; G051; E012.

*Area 6* - Biologia generale e applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico delle cellule microbiche, vegetali ed animali. Tale studio comprenderà anche nozioni sulle interazioni cellulari, i riconoscimenti, le comunicazioni ed i fenomeni di membrana.

Raggruppamenti disciplinari: E051; E012; E011; G025; E031; E033; E042; G021; G022; G023; E021; E022; G060.

*Area 7* - Economia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base dell'economia e dei sistemi organizzativi dell'impresa alimentare, nonché i principi e le tecniche della contabilità e del controllo aziendale.

Deve acquisire inoltre le conoscenze fondamentali relative al marketing dei prodotti.

Raggruppamenti disciplinari: G010; I270; P021; P023.

2. *Formazione professionale di base* (450 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

*Area 8* - Produzioni vegetali e animali (100 ore).

Con questo corso riferito a prodotti di origine vegetale e animale, lo studente deve acquisire una conoscenza non dettagliata ma sistemica di tecniche, problemi, limiti e tendenze di sviluppo delle produzioni primarie. Deve acquisire in questo corso nozioni generali riguardanti le tecniche di coltivazione e di allevamento e coglierne in particolare gli effetti sulla qualità delle materie prime alimentari.

Raggruppamenti disciplinari: G021; G022; G023; G060.

*Area 9* - Microbiologia applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle specie microbiche di interesse industriale ed alimentare. Deve inoltre acquisire i principi della moltiplicazione e delle attività microbiche in sistemi controllati. Devono essere gettate in questo corso le basi per lo studio della microbiologia alimentare, delle interazioni microrganismi-prodotto e microrganismi-processo e dei sistemi HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) di prevenzione delle contaminazioni microbiche.

Raggruppamenti disciplinari: G052; F312.

*Area 10* - Tecnologie alimentari (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza dei principi delle tecnologie alimentari per essere in grado di descrivere quantitativamente un processo in termini di bilancio materiale, bilancio energetico e relazioni cinetiche.

Dopo una prima parte dedicata allo studio dei fenomeni di trasporto (di materia, calore e quantità di moto) lo studente deve svolgere un appropriato programma teorico-pratico sulle operazioni unitarie della tecnologia alimentare che sono più importanti ai fini della formazione specifica di orientamento.

Raggruppamento disciplinare: G052.

*Area 11* - Ingegneria alimentare (50 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di ingegneria meccanica pertinenti con le tecnologie tipiche del settore di orientamento. Il corso è dedicato alla conoscenza degli impianti con particolare riferimento ai problemi di automazione, controllo e manutenzione. Lo studente dovrà inoltre acquisire nozioni sulla gestione degli impianti deputati alla produzione e distribuzione di fluidi di servizio e di energia elettrica. Dovrà essere in grado di valutare i consumi energetici e di proporre interventi di risparmio energetico.

Raggruppamenti disciplinari: G031; G032.

*Area 12* - Legislazione alimentare (50 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di diritto di carattere generale e specifico con lo scopo di familiarizzarsi con il linguaggio ed il metodo, con la ricerca ed il confronto delle fonti (internazionali, nazionali, regionali). Deve essere avviato in questa fase lo studio dei testi legislativi che riguardano il settore dello specifico orientamento del D.U.

Raggruppamenti disciplinari: N012; N021; N050.

*Area 13* - Alimentazione e nutrizione umana (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi della fisiologia della nutrizione in relazione all'organismo sano nonché i fondamenti della dietologia. Egli deve anche acquisire una conoscenza degli alimenti dal punto di vista degli apporti di nutrienti ed antinutrienti ed essere in grado di impostare la loro valutazione nutrizionale.

Raggruppamenti disciplinari: E060; F302.

3. *Formazione professionale specifica* (900 ore).

*Area 14* - Coltivazioni arboree ed erbacee speciali (200 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di fisiologia, morfologia, genetica, tecnica colturale e difesa delle oleaginose e protoleaginose, non solo dal punto di vista agronomico produttivo, ma soprattutto nelle prospettive della destinazione dei semi e dei frutti alla trasformazione.

Raggruppamenti disciplinari: G021; G022; G025; G041; G042: G032.

*Area 15* - Tecnologie degli oli grassi e derivati (300 ore).

Le materie che confluiscono in quest'area forniscono allo studente, oltre a delle nozioni di chimica applicata, di microbiologia e di tecnologia, le nozioni specialistiche applicative per la corretta elaborazione, stabilizzazione, conservazione distribuzione dei diversi prodotti, incluse le conoscenze relative alle macchine ed agli impianti ed ai problemi dei reflui.

Raggruppamenti disciplinari: G032; G031; G052; G051.

*Area 16* - Controllo e gestione della qualità (100 ore).

Parte essenziale della formazione del tecnico oleario e la conoscenza delle procedure di controllo chimico, microbiologico e sensoriale delle materie prime e dei prodotti di trasformazione. Queste competenze devono essere integrate con quelle relative al controllo dei processi, degli impianti, delle strutture, delle procedure e del personale per la gestione dei sistemi di qualità aziendale.

Raggruppamenti disciplinari: G052; G032; G022; C090; E051.

*Area 17* - Conoscenze di informatica per la gestione della produzione, del mercato e del marketing (50 ore).

Parte integrativa e fondamentale della formazione del tecnico oleario deve essere la conoscenza statistico-economica informativa dei prodotti, i canali ed i mezzi di distribuzione, così come la rete di vendita. Queste competenze risultano essenziali per una corretta acquisizione di elementi validi per la valorizzazione commerciale dei prodotti finali.

Raggruppamenti disciplinari: G010; I270; P021; P023.

*Area 18* - 50 ore sono a disposizione dello studente.

*Tirocinio.*

Il tirocinio, della durata di 200 ore, consiste nella preparazione di un lavoro sperimentale su argomenti pertinenti le aree della produzione degli oli, grassi e derivati, del controllo e della gestione della loro qualità e richiederà un periodo di frequenza in un'azienda o in un istituto di insegnamento e ricerca specializzato nel settore specifico.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 25 ottobre 1997

p. *Il rettore:* DI PILLA

97A9311

DECRETO RETTORALE 25 ottobre 1997.

**Modificazioni allo statuto dell'Università, relativamente alla facoltà di farmacia.**

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* n. 235 del 7 ottobre 1996;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 30 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale nella seduta del 20 giugno 1997 al quale questa Università si è adeguata con le delibere del C. di F., S.A. e C. di A. rispettivamente in data 18 settembre 1997, 7 ottobre 1997 e 21 ottobre 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Gli articoli dal 325 al 329 - Titolo X - Facoltà di farmacia, corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, vengono soppressi e sostituiti dai nuovi articoli dal 325 al 329.

*Titolo X*

## FACOLTÀ DI FARMACIA

### CORSO DI LAUREA IN CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE

Art. 325.

Il corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche ha lo scopo di assicurare la preparazione scientifico-professionale e fornire le competenze multidisciplinari necessarie ai laureati per operare nella progettazione, produzione e controllo dei farmaci e delle specialità medicinali, dei prodotti dietetici, dei prodotti cosmetici. Il corso di laurea ha inoltre il fine di fornire competenze per le altre funzioni professionali dei laureati del settore farmaceutico come definito e regolamentato dalla normativa nazionale e comunitaria. Per accedere ad esse i laureati dovranno avere svolto sei mesi di tirocinio professionale che non potrà essere svolto durante il corso di studi.

Art. 326.

*Durata ed articolazione del corso di laurea*

La durata del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche (CTF) è fissata in cinque anni articolati in un quadriennio ed un ultimo anno di indirizzo di specializzazione professionale.

Il consiglio della struttura didattica competente può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno. L'impegno complessivo è di almeno 2.200 ore di attività didattica assistita corrispondenti a 28 annualità.

I contenuti didattici formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 329.

L'attività didattica-formativa è organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Di norma il corso di insegnamento ha la durata di 70 ore comprensive di tutte le attività didattiche. Il corso di insegnamento con esercitazioni individuali di laboratorio ha di norma la durata di 120 ore complessive.

Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di due moduli didattici coordinati impartiti da più insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Parte dell'attività pratica potrà essere svolta presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del titolare del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

Per l'accertamento di profitto il consiglio della struttura didattica può accorpare due discipline della stessa area in un unico esame in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 26 e 28.

Lo studente dovrà superare inoltre l'esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi sperimentale. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in chimica e tecnologia farmaceutiche, indipendentemente dall'indirizzo seguito del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Entro i primi tre anni del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Art. 327.

*Regolamento di Ateneo*

La facoltà recepisce, nello statuto di Ateneo e nel regolamento didattico, l'ordinamento didattico nazionale; indica, per ciascuna area, gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 329 nel pieno rispetto del vincolo imposto dalle norme della Comunità europea di cui al successivo art. 328.

Art. 328.

*Manifesto degli studi*

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi il consiglio della struttura didattica determinerà, con apposito regolamento e in conformità al regolamento didattico di Ateneo, quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

*a)* stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità. Stabilisce le denominazioni delle discipline che costituiscono i corsi monodisciplinari od inte-

grati desumendole dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 329 e nel vincolo della normativa nazionale e della Comunità europea (*). Stabilisce inoltre le specificazioni più opportune (I, II, generale, avanzato, ecc.), che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

*b)* attiva gli indirizzi;

*e)* fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

*d)* indica le discipline di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

---

(*) I contenuti delle materie previste dalla direttiva 85/432/CEE, recepita nel decreto legislativo n. 258/1991, trovano riscontro nei settori scientifico-disciplinari indicati fra parentesi:

biologia vegetale e animale (E02A; E08X; E13X);

fisica (B01B);

chimica generale ed inorganica (C03X);

chimica organica (C05X);

chimica analitica (C01A);

chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali (C07X);

biochimica generale ed applicata (medica) (E05A; E05B);

anatomia e fisiologia; terminologia medica (E09A; E04A; F04A);

microbiologia (E12X; F05X);

farmacologia e farmacoterapia (E07X);

tecnologia farmaceutica (C08X);

tossicologia (E07X);

farmacognosia (E07X; E08X);

legislazione e, se del caso, deontologia (C08X).

## Art. 329.

### *Articolazione del corso di laurea*

(Aree didattiche, settori scientifico-disciplinari annualità, obiettivi didattici formativi, discipline)

### QUADRIENNIO DI BASE

*Area 1* - Fisico-matematica (2 annualità).

Obiettivi della didattica sono:

fornire le conoscenze di matematica indispensabili per affrontare le discipline del corso di laurea;

fornire le nozioni principali della fisica classica comprese la termodinamica e l'elettromagnetismo.

Settori scientifico-disciplinari e discipline:

A01B - Algebra (tutte le discipline);

A02A - Analisi matematica (tutte le discipline);

A02B - Probabilità e statistica matematica (tutte le discipline);

B01B - Fisica (tutte le discipline).

Nel vincolo imposto dalla direttiva 85/432/CEE, nel settore B01B viene attivato l'insegnamento di fisica.

*Area 2* - Chimica (6 annualità).

Obiettivi della didattica sono:

fornire una approfondita conoscenza di tutti i concetti fondamentali della chimica analitica, della chimica fisica, della chimica generale ed inorganica, necessari per affrontare le varie discipline professionali;

fornire i principi basilari della chimica organica, nonché i meccanismi di reazione dei composti organici, il chimismo dei gruppi funzionali organici, i composti ciclici, la stereochimica e le famiglie dei composti naturali di interesse biologico;

fornire i principi delle spettroscopia nei suoi vari aspetti applicativi.

Settori scientifico-disciplinari e discipline:

C01A - Chimica analitica (tutte le discipline);

C02X - Chimica fisica (tutte le discipline);

C03X - Chimica generale ed inorganica (tutte le discipline);

C0SX - Chimica organica (tutte le discipline).

Sono obbligatorie tre annualità nel settore C05X.

Nel vincolo imposto dalla direttiva 85/432/CEE, nel settore C01A viene attivato l'insegnamento di chimica analitica, nel settore C03X viene attivato l'insegnamento di chimica generale ed inorganica, nel settore C05X viene attivato l'insegnamento di chimica organica.

*Area 3* - Farmaceutica (5 annualità).

Obiettivi della didattica sono:

fornire una approfondita conoscenza della chimica farmaceutica inerente la sintesi, le proprietà, i meccanismi di azione, l'utilizzazione delle principali classi di farmaci ed i rapporti struttura-attività;

fornire le conoscenze teoriche e pratiche di base del laboratorio di analisi farmaceutica e le metodologie analitiche per riconoscere e dosare i farmaci secondo i metodi ufficiali previsti dalle farmacopee.

Settori scientifico-disciplinari e discipline:

C07X - Chimica farmaceutica (tutte le discipline).

Sono obbligatorie tre annualità con esercitazioni individuali di laboratorio.

Nel vincolo imposto dalla direttiva 85/432/CEE, nel settore C07X vengono attivati gli insegnamenti di chimica farmaceutica e tossicologia e di analisi dei medicinali.

*Area 4* - Tecnologico-applicativa (3 annualità).

Obiettivi della didattica sono:

fornire le basi per la formulazione e preparazione dei medicamenti nonché la conoscenza delle metodologie della tecnica farmaceutica anche in campo industriale ed una adeguata conoscenza degli aspetti legislativi e deontologici;

fornire le basi fondamentali della chimica farmaceutica applicata.

Settori scientifico-disciplinari e discipline:

C08X - Farmaceutico tecnologico applicativo (tutte le discipline).

Sono obbligatorie un'annualità con esercitazioni individuali di laboratorio.

Nel vincolo imposto dalla direttiva 85/432/CEE, nel settore C08X viene attivato l'insegnamento di tecnologia, socio-economia e legislazione farmaceutica per tecnologia farmaceutica e per legislazione e deontologia.

*Area 5* - Biologica (6 annualità).

Obiettivi della didattica sono:

fornire i concetti fondamentali della biologia attraverso lo studio morfologico e funzionale dei costituenti degli organismi viventi animali e vegetali oltre alle principali nozioni di farmacognosia;

fornire le basi di fisiologia generale e di anatomia umana e della terminologia medica;

fornire adeguate cognizioni di microbiologia;

fornire le cognizioni di base della biochimica generale ed applicata per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici.

Settori scientifico-disciplinari e discipline:

E04A - Fisiologia generale (tutte le discipline);

E05A - Biochimica (tutte le discipline);

E07X - Farmacologia (tutte le discipline);

E08X - Biologia farmaceutica (tutte le discipline);

E09A - Anatomia umana (tutte le discipline);

E13X - Biologia applicata (tutte le discipline);

F04A - Patologia generale (tutte le discipline);

F05X - Microbiologia e microbiologia clinica (tutte le discipline).

Sono obbligatorie due annualità nel settore E05A.

Nel vincolo imposto dalla direttiva 85/432/CEE, nel settore E04A viene attivato l'insegnamento di fisiologia generale per fisiologia, nel settore E05A vengono attivati gli insegnamenti di biochimica per biochimica generale e di biochimica applicata per biochimica applicata (medica), nel settore E07X viene attivato l'insegnamento di farmacognosia, nel settore E08X viene attivato l'insegnamento di biologia vegetale, nel settore E09A viene attivato l'insegnamento di anatomia umana per anatomia, nel settore E13X viene attivato l'insegnamento di biologia animale, nel settore F04A viene attivato l'insegnamento di patologia generale che comprende la terminologia medica, nel settore F05X viene attivato l'insegnamento di microbiologia.

*Area 6* - Farmacologia (2 annualità).

Obiettivi della didattica sono:

fornire i concetti fondamentali della farmacologia e della farmacoterapia e della tossicologia relative alle metodologie per lo studio dei farmaci negli aspetti riguardanti la somministrazione, l'azione, il metabolismo, la tossicità, le interazioni e gli effetti collaterali.

Settori scientifico-disciplinari e discipline:

E07X - Farmacologia (tutte le discipline).

Nel vincolo imposto dalla direttiva 85/432/CEE nel settore E07X vengono attivati gli insegnamenti di farmacologia e farmacoterapia e di tossicologia.

*Quinto anno*

INDIRIZZO DI SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE
(4 annualità)

Ogni indirizzo di specializzazione professionale, di seguito indicato, prevede di norma un'annualità (o due moduli semestrali del medesimo settore scientifico-disciplinare) con esercitazioni individuali di laboratorio.

*Indirizzo in progettazione e sviluppo del farmaco.*

Finalità: impartire le conoscenze multidisciplinari teoriche e sperimentali, che mettano in grado lo studente di affrontare una varietà di temi quali il disegno e la sintesi di molecole biologicamente attive, lo studio del meccanismo d'azione di nuovi farmaci e la loro valutazione biologica.

Settori scientifico-disciplinari e discipline:

C07X - Chimica farmaceutica (2 annualità) (tutte le discipline);

0C05X - Chimica organica (1,5 annualità) (tutte le discipline);

E07X - Farmacologia (0,5 annualità) (tutte le discipline).

*Indirizzo biochimico-farmacologico.*

Finalità: fornire adeguati approfondimenti, anche sotto il profilo metodologico e sperimentale, correlati allo studio delle interazioni tra farmaco e matrice vivente.

Settori scientifico-disciplinari e discipline:

E07X - Farmacologia (2 annualità) (tutte le discipline);

E04B - Biologia molecolare (1 annualità) (tutte le discipline);

E05A - Biochimica (0,5 annualità) (tutte le discipline);

C07X - Chimica farmaceutica (0,5 annualità) (tutte le discipline).

*Indirizzo in scienze degli alimenti.*

Finalità: fornire competenze scientifico-professionali nel campo degli alimenti, con una adeguata integrazione tra contenuti del settore della chimica e tecnologia alimentare e quelli del settore igienico-nutrizionale.

Settori scientifico-disciplinari e discipline:

C09X - Chimica bromatologica (2 annualità) (tutte le discipline);

C05X - Chimica organica (1 annualità) (tutte le discipline);

E06B - Alimentazione e nutrizione umana (0,5 annualità) (tutte le discipline);

F22A - Igiene generale ed applicata (0,5 annualità) (tutte le discipline).

*Indirizzo tecnologico applicativo e cosmetologico.*

Finalità: fornire conoscenze sulla tecnologia delle preparazioni, sul controllo qualità, sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla composizione della formulazione.

Settori scientifico-disciplinari e discipline:

C08X - Farmaceutico tecnologico applicativo (2 annualità) (tutte le discipline);

C07X - Chimica farmaceutica (1 annualità) (tutte le discipline);

C02X - Chimica fisica (0,5 annualità) (tutte le discipline);

C05X - Chimica organica (0,5 annualità) (tutte le discipline).

*Indirizzo biotecnologico-farmaceutico.*

Finalità: utilizzando approcci e metodologie biotecnologiche, fornire competenze idonee alla progettazione, produzione ed allo studio farmacodinamico di molecole bioattive.

Settori scientifico-disciplinari e discipline:

C07X - Chimica farmaceutica (1 annualità) (tutte le discipline);

C08X - Farmaceutico tecnologico applicativo (0,5 annualità) (tutte le discipline);

E13X - Biologia applicata (0,5 annualità) (tutte le discipline);

E04B - Biologia molecolare (0,5 annualità) (tutte le discipline);

E05A - Biochimica (0,5 annualità) (tutte le discipline);

E07X - Farmacologia (0,5 annualità) (tutte le discipline);

E08X - Biologia farmaceutica (0,5 annualità) (tutte le discipline).

*Norme transitorie:*

Quando la facoltà si sarà adeguata al suddetto ordinamento didattico, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. La facoltà inoltre provvederà a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata entro i 5 anni dalla data di immatricolazione.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 25 ottobre 1997

p. *Il rettore:* DI PILLA

97A9313

DECRETO RETTORALE 27 ottobre 1997.

**Modificazioni allo statuto dell'Università, relativamente alla facoltà di medicina e chirurgia.**

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1996, n. 235;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 1996, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitano relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale nella seduta dell'11 settembre 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 147, titolo VII, relativo alle norme comuni delle scuole di specializzazione del settore medico non riordinate, viene soppresso e sostituito dal seguente nuovo art. 147.

TITOLO VIII

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DEL SETTORE MEDICO

*Norme comuni alle scuole di specializzazione non riordinate*

Nell'Università degli studi di Perugia sono previste le seguenti scuole di specializzazione disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982:

Audiologia;

Biochimica e chimica clinica;

Nefrologia;

Odontostomatologia.

Art. 2.

Gli articoli dal 162 al 169, dal 186 al 225 e dal 242 al 256, titolo VIII, relativi alle scuole di specializzazione in: anestesia e rianimazione, dermatologia e venereologia, endocrinologia e malattie del ricambio, geriatria, medicina dello sport, medicina interna, radiologia, scienza dell'alimentazione, vengono soppressi.

Art. 3.

L'art. 257 del medesimo titolo VIII, viene soppresso e sostituto dal seguente nuovo art. 257:

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DEL SETTORE MEDICO

*Norme comuni alle scuole di specializzazione di cui ai decreti ministeriali 11 maggio 1995 e 3 luglio 1996*

Art. 257. — Nell'Università degli studi di Perugia sono istituite le seguenti scuole di specializzazione di cui ai decreti ministeriali 11 maggio 1995 e 3 luglio 1996:

Anatomia patologica;

Anestesia e rianimazione;

Cardiologia;

Chirurgia generale;

Chirurgia toracica;

Dermatologia e venereologia;

Ematologia;

Endocrinologia e malattie del ricambio;

Gastroenterologia ed endoscopia digestiva;

Geriatria;

Ginecologia ed ostetricia;

Igiene e medicina preventiva;

Malattie infettive;

Medicina del lavoro;

Medicina dello sport;

Medicina interna;

Medicina nucleare;

Microbiologia e virologia;

Neurologia;

Oftalmologia;

Oncologia;

Ortopedia e traumatologia;

Otorinolaringoiatria;

Patologia clinica;

Pediatria;

Psichiatria;

Radiodiagnostica;

Radioterapia;

Scienza dell'alimentazione;

Urologia.

Art. 4.

L'art. 265 (Ordinamento nazionale scuole), titolo VIII, viene modificato inserendo in ordine alfabetico le seguenti scuole di specializzazione:

Art. 265.

*Ordinamento nazionale scuole*

| Denominazione e sede | Posti annui | Numero complessivo |
|---|---|---|
| 2) Anestesia e rianimazione - Ist. di anestesia e rianimazione | 10 | 40 |
| 6) Dermatologia e venereologia - Dip.to di specialità medico-chirurgiche - Sez. di dermatologia e venereologia | 5 | 20 |
| 8) Endocrinologia e malattie del ricambio - Dip.to di medicina interna e scienze endocrine e met.che | 8 | 40 |
| 10) Geriatria - Dip.to di med. clinica patologia e farmacologia - Sez. di gerontologia e geriatria | 8 | 32 |
| 15) Medicina dello sport - Dip.to di med. clinica patologia e farmacologia - Sez. di patologia generale ed immunologia | 10 | 40 |
| 16) Medicina interna - Ist. di medicina interna e scienze oncologiche - Ist. di medicina interna e medicina vascolare | 10 | 50 |
| 27) Radiodiagnostica - Ist. di radiologia | 4 | 16 |
| 28) Radioterapia - Ist. di Radiologia | 5 | 20 |
| 29) Scienza dell'alimentazione | 12* | 48 |

Dip.to di medicina interna e scienze endocrine e metaboliche

*di cui sei specializzandi per l'indirizzo di Nutrizione clinica, tre specializzandi per indirizzo di Nutrizione applicata e tre specializzandi per indirizzo di Tecnologia alimentare.

Art. 5.

Al medesimo titolo VIII relativo alle scuole di specializzazione del settore medico di cui ai decreti ministeriali 11 maggio 1995 e 3 luglio 1996, vengono inseriti i seguenti nuovi articoli con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

Art. 267 - Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione.

Art. 270 - Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia.

Art. 271 - Scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio.

Art. 272 - Scuola di specializzazione in geriatria.

Art. 276 - Scuola di specializzazione in medicina dello sport.

Art. 277 - Scuola di specializzazione in medicina interna.

Art. 286 - Scuola di specializzazione in radiodiagnostica.

Art. 287 - Scuola di specializzazione in radioterapia.

Art. 288 - Scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione.

Art. 267 *(Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione).* — La scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nei settori dell'anestesiologia, della rianimazione, della terapia intensiva, della terapia antalgica e della terapia iperbarica.

La scuola è articolata negli indirizzi di:

*a)* anestesiologia e rianimazione

*b)* terapia intensiva

*c)* terapia antalgica

*d)* terapia iperbarica

La scuola rilascia il titolo di specialista in anestesia e rianimazione.

Il corso ha la durata di quattro anni.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Il numero massimo degli specializzandi per ciascun anno di corso e complessivamente per tutti gli anni previsti dalla scuola tenuto conto delle capacità formative delle strutture e la sede amministrativa della stessa sono riportati nell'art. 265 (Ordinamento nazionale scuole).

*Tabella A* - AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

Area A. - *Preparazione preoperatoria e del trattamento medico.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di valutare correttamente e preparare adeguatamente il paziente all'intervento chirurgico, individuando lo stato psicologico e le condizioni fisiopatologiche che possono influenzare la condotta anestesiologica.

Settori: E07X Farmacologia, F08A Chirurgia generale, F21X Anestesiologia, M11E Psicologia.

Area B. - *Anestesia generale.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di scegliere e somministrare farmaci ed utilizzare tecniche idonee a determinare ed a mantenere uno stato di anestesia generale in condizioni di elezione ed in quelle di urgenza.

Settori: B01B Fisica, E07X Farmacologia, F04B Patologia clinica, F21X Anestesiologia.

Area C. - *Anestesia loco-regionale.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di applicare le principali tecniche di anestesia locoregionale.

Settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, E07X Farmacologia, F21X Anestesiologia.

Area D. - *Anestesia e terapia intensiva nelle specialità.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di condurre un trattamento anestesiologico completo, appropriato e sicuro nei diversi settori di applicazione: saper illustrale i principi dei più comuni ed importanti interventi che richiedono un trattamento anestesiologico sia in condizioni di elezione che in quelle di urgenza nei seguenti settori: neurochirurgia, toracochirurgia, cardiochirurgia, chirurgia pediatrica, ginecologica ed ostetrica, chirurgia addominale, maxillo-facciale, dei trapianti, urologia, ginecologia, otorinolaringoiatrica, chirurgia vascolare, chirurgia plastica, ortopedia, oculistica, indagini radiologiche, radioterapia ecc.; trattare il paziente durante e dopo tali procedure specialistiche collaborando con gli altri membri dello staff operatorio.

Settori: F21X Anestesiologia, F08A Chirurgia generale, F08B Chirurgia plastica, F08E Chirurgia vascolare, F09X Chirurgia cardiaca, F10X Urologia, F12B Neurochirurgia, F13B Malattie odontostomatologiche, F13C Chirurgia maxillo-facciale, F14X Malattie apparato visivo, F15A Otorinolaringoiatria, F20X Ginecologia ed ostetricia.

Area E. - *Assistenza perioperatoria.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di controllare l'evoluzione dell'immediato recupero post-operatorio, il trattamento clinico del dolore post-operatorio.

Settore: F21X Anestesiologia.

Area F. - *Rianimazione ed intervento di emergenza.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di diagnosticare e trattare le principali sindromi di pertinenza della rianimazione: nonché essere in grado di affrontare le principali situazioni di emergenza sanitaria intra- ed extra-ospedaliere.

Settori: F21X Anestesiologia, F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F09A Anatomia umana, E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia.

Area G. - *Rianimazione e terapia intensiva.*

Obiettivo dell'area: lo specializzando deve essere in grado di diagnosticare e trattare i principali quadri di interesse intensivologico, conoscere le basi fisiopatologiche ed applicare le principali tecniche di monitoraggio invasivo e non invasivo di parametri cardiologici, emodinamici, respiratori, neurologici, neurofisiologici, metabolici.

Settori: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F21X Anestesiologia.

Area H. - *Terapia antalgica.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di arrecare sollievo al dolore acuto e cronico; conoscere le basi anatomiche e fisiologiche della genesi, conduzione e percezione dello stimolo doloroso; conoscere le caratteristiche farmacologiche e le modalità d'impiego degli analgesici.

Settori: E07X Farmacologia, F11B Neurologia, F21X Anestesiologia, M11E Psicologia clinica.

Area I. - *Terapia iperbarica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le indicazioni al trattamento iperbarico, saper diagnosticare i quadri clinici per i quali il trattamento deve considerarsi elettivo ed essere in grado di applicarlo adeguatamente.

Settori: E10X Biofisica, F21X Anestesiologia.

Area L. - *Monitoraggio e misurazioni.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di valutare le diverse situazioni che richiedono un monitoraggio e di scegliere la strumentazione adatta; deve saper definire i principi di misurazione delle più importanti variabili fisiologiche.

Settori: E10X Biofisica, F01X Statistica medica, F04B Patologia clinica, F21X Anestesiologia, K05B Informatica.

Area M. - *Organizzazione.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le principali esigenze organizzative della anestesiologia e rianimazione anche in relazione alle implicazioni bioetiche e legali della pratica medica ed anestesiologica.

Settori: F02X Storia della medicina, F21X Anestesiologia, F22B Medicina legale.

Tabella *B* - STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE.

1. Area della preparazione preoperatoria e del trattamento medico:

aver partecipato alla discussione preoperatoria di almeno 1000 casi clinici;

aver discusso la preparazione preoperatoria;

aver osservato la preparazione di routine;

conoscere gli effetti della premedicazione e le sue conseguenze nel periodo pre- e post-operatorio.

2. Area dell'anestesia generale:

aver acquisito esperienza nel somministrare anestesie generali ad almeno 500 pazienti in tutte le branche chirurgiche;

aver utilizzato un'ampia varietà di attrezzature;

aver applicato le diverse tecniche di monitoraggio;

aver utilizzato uno stimolatore nervoso;

aver valutato il funzionamento delle attrezzature in ambito clinico.

3. Area dell'anestesia loco-regionale:

aver acquisito autonomia nell'attuazione delle principali tecniche di anestesia loco-regionale e nell'analgesia del parto.

4. Area dell'anestesia nelle specialità e della terapia intensiva postoperatoria:

aver effettuato il trattamento anestesiologico per pazienti di tutte le branche chirurgiche con almeno 500 anestesie generali;

aver seguito nel decorso postoperatorio almeno 1000 casi clinici anche nell'ambito dei turni di cui al punto 7;

aver utilizzato in sala operatoria le più comuni posizioni chirurgiche (laterale, litotomica, ecc.);

aver osservato, durante un tirocinio in sala operatoria di cardio-chirurgia, l'applicazione di tecniche di circolazione e di ossigenazione extracorporea.

5. Area dell'assistenza peri-operatoria:

aver effettuato un periodo continuativo di servizio presso la sala di risveglio;

aver partecipato alle visite post-operatorie;

aver partecipato alla supervisione del controllo delle attrezzature della sala di risveglio;

aver partecipato alle discussioni su casi clinici di cui al punto 1.

6. Area della rianimazione e dei trattamenti di emergenza:

aver eseguito su manichini le prove di rianimazione cardiopolmonare;

aver partecipato al trasferimento intra ed inter ospedaliero di pazienti critici;

aver utilizzato adeguate attrezzature di rianimazione portatili ed aver partecipato ad attività di soccorso extraospedaliero avanzato e di trasporto primario;

aver raccolto l'anamnesi ed effettuato l'esame clinico e prescritto il trattamento terapeutico di pazienti con patologia acuta respiratoria, cardiocircolatoria, nervosa e metabolica;

aver trattato pazienti con ritenzione di secrezione tracheobronchiale;

aver utilizato broncoscopi, tubi endobronchiali ed altre protesi respiratorie;

aver partecipato ad attività di soccorso extraospedaliero avanzato e di trasporto primario;

aver partecipato al trasferimento inter e intraospedaliero di pazienti critici.

7. Area della rianimazione e della terapia intensiva:

aver effettuato almeno 300 turni di servizio attivo di un reparto di rianimazione e terapia intensiva polivalente;

aver studiato protocolli di valutazione e di trattamento del paziente in stato di shock;

aver effettuato il cateterismo venoso centrale e misurato la pressione venosa centrale;

aver somministrato soluzioni infusionali ed elettrolitiche adeguate per tipologia ed entità ed aver osservato gli effetti della loro somministrazione;

aver partecipato alla valutazione ed al controllo di situazioni emorragiche;

aver valutato il ruolo dell'anestesista nella prevenzione e nel trattamento dell'insufficienza renale acuta;

aver osservato il nursing del paziente critico;

aver partecipato alla valutazione dei pazienti ed averne seguito l'evoluzione clinica sulla base dei principali indici prognostici;

aver preso parte alla valutazione dei livelli di coma;

aver utilizzato le diverse tecniche di ventilazione artificiale;

aver preso parte al trattamento di pazienti critici nei diversi settori specialistici e nelle principali condizioni di interesse intensivologico;

aver applicato protocolli nutrizionali idonei alle esigenze dei principali quadri clinici;

aver studiato protocolli idonei a prevenire il rischio delle infezioni in terapia intensiva;

aver utilizzato protocolli razionali di antibiotico terapia;

aver preso parte alle riunioni organizzative e di aggiornamento del team intensivologico.

8. Area della terapia antalgica:

aver trattato 1500 pazienti affetti da dolore acuto o cronico ivi compreso il dolore post-operatorio;

aver partecipato alla valutazione algologica in numerose situazioni cliniche;

aver studiato protocolli di terapia antalgica nelle diverse condizioni cliniche;

aver partecipato alla conduzione di trattamenti strumentali antalgici;

aver preso parte all'applicazione delle principali tecniche strumentali antalgiche non invasive;

aver seguito l'evoluzione algologica in numerose situazioni cliniche sulla base dell'applicazione di protocolli terapeutici;

aver discusso con gli specialisti medici di altre discipline una condotta terapeutica integrata.

9. Area della terapia iperbarica:

aver preso parte alla selezione dei pazienti da proporre alla terapia iperbarica;

aver partecipato alla preparazione dei pazienti da sottoporre a trattamento iperbarico;

aver preso parte a trattamenti iperbarici nel corso di diversi quadri clinici;

aver discusso con lo staff i protocolli di nursingin corso di terapia ricompressiva;

aver partecipato al trattamento in iperbarismo di pazienti critici sottoposti a ventilazione artificiale, monitoraggio dei parametri clinici e terapia farmacologica ed infusionale;

aver studiato le misure per la prevenzione dei rischi connessi al trattamento iperbarico.

10. Area del monitoraggio e delle misurazioni:

aver utilizzato un'ampia varietà di attrezzature ed averne discusso i principi di funzionamento, il significato della variazione dei parametri misurati ed i possibili errori;

aver effettuato determinazioni emogasanalitiche ed altri test di funzionalità respiratoria;

aver osservato e monitorizzato le modificazioni dei parametri clinici su pazienti durante la ventilazione meccanica;

aver proceduto all'applicazione delle diverse tecniche di monitoraggio invasivo e non invasivo dei diversi parametri di interesse intensivologico nelle varie situazioni cliniche.

11. Area dell'organizzazione:

conoscere le principali esigenze strutturali e funzionali delle sale operatorie, delle sale di risveglio, dei reparti di rianimazione e terapia intensiva e di terapia del dolore;

conoscere le normative attinenti la specialità dello Stato, della regione e dell'ospedale ove si opera;

saper calcolare il rapporto costo/beneficio di un modello organizzativo;

dimostrare di conoscere le implicazioni giuridiche e legali inerenti all'attività professionale.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Art. 270 *(Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia).* — È istituita la scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia presso l'Università degli studi di Perugia. La scuola ha lo scopo di preparare specialisti nel settore della dermo-venereologia di cui al decreto ministeriale 3 luglio 1996 e risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in dermatologia e venereologia.

La scuola ha la durata di quattro anni; non sono ammesse abbreviazioni dei corsi.

Per l'attuazione delle attività didattiche (didattica formale e seminariale 200 ore) programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia e le strutture del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992, con il personale universitario dei settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A*, quello dirigente del Servizio sanitario nazionale, degli enti di ricerca ed assistenziali, delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Il numero massimo degli specializzandi per ciascun anno di corso e complessivamente per tutti gli anni previsti dalla scuola tenuto conto delle capacità formative delle strutture e la sede amministrativa della stessa sono riportati nell'art. 265 (Ordinamento nazionale scuole).

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

*Tabella A* - AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI.

A. AREA PROPEDEUTICA E FISIOLOGIA CUTANEA.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomia, genetica della pelle e dei suoi annessi, di oncologia, di immunologia, nonché le conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano l'insorgenza delle malattie della pelle e degli annessi cutanei.

Settori disciplinari: E04B Biologia molecolare, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E05A Biochimica, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, F17X Malattie cutanee e veneree.

B. *Area di laboratorio e diagnostica dermatologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche di fisiologia, biochimica, nonché le tecniche in tutti i settori di laboratorio e di diagnostica applicati alla dermatologia e venereologia, comprese la citopatologia, l'istopatologia, l'immunopatologia, la diagnostica ultrastrutturale, la diagnostica per immagini, la microbiologia e micologia dermatologiche e la statistica medica.

Settori disciplinari: E06A Fisiologia umana, F04B Patologia clinica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F17X Malattie cutanee e veneree, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F01X Statistica medica.

C. *Area dermatologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica, per la prevenzione e per la diagnosi e terapia, compresa quella chirurgica e fisioterapica, delle malattie cutanee e della dermatologia pediatrica, delle malattie immunologiche con prevalente estrinsecazione cutanea, delle malattie neoplastiche cutanee. Lo specializzando deve inoltre saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica.

Settori disciplinari: F17X Malattie cutanee e veneree, F08B Chirurgia plastica, E08X Botanica farmaceutica, E07X Farmacologia, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F01X Statistica medica, F07C Malattie dell'apparato cardiaco, F22B Medicina legale.

D. *Area dermatologia, allergologica e professionale.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica, per la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle malattie cutanee di natura allergica e professionale ed ambientale.

Settori disciplinari: F17X Malattie cutanee e veneree, F01X Statistica medica.

E. *Area venereologia e malattie sessualmente trasmesse.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione dell'epidemiologia, la prevenzione, la legislazione, la diagnosi e la terapia, compresa quella fisica, delle malattie trasmissibili per via sessuale compresa l'AIDS.

Settori disciplinari: F17X Malattie cutanee e veneree, F22A Igiene generale ed applicata, F04A Patologia generale.

F. *Area dermatologia cosmetologica ed estetica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e pratiche relative alle valutazioni strumentali dei parametri fisiologici della cute, dei test funzionali nonché alla diagnosi e terapia degli inestetismi cutanei, all'etica professionale ed alla legislazione sanitaria.

Settori disciplinari: F17X Malattie cutanee e veneree, E08X Biologia farmaceutica, E07X Farmacologia, F22B Medicina legale.

G. *Area dermatologia tropicale.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le principali conoscenze teoriche e tecniche per la prevenzione diagnosi e terapia delle malattie dermatologiche tropicali comprese quelle insorte su cute caucasica e le malattie dermatologiche cosmopolite insorte su cute nera.

Settori disciplinari: F17X Malattie cutanee e veneree, F01X Statistica medica, F05X Microbiologia, F22A Igiene generale ed applicata.

H. *Area dermatologia chirurgica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche per la diagnosi e terapia delle malattie dermatologiche suscettibili di trattamento chirurgico.

Settori disciplinari: F17X Malattie cutanee e veneree, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, E07X Farmacologia.

*Tabella B.* - STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

1) aver eseguito personalmente almeno 40 biopsie cutanee;

2) aver eseguito personalmente e/o valutato almeno:

100 esami microscopici e colturali di materiale biologico;

30 esami sierologici per le MTS;

30 esami istologici e immunopatologici;

10 test di dermatologia cosmetologica (pHmetria, sebometria, elastometria, tricogramma, etc);

50 test cutanei;

3) aver seguito personalmente almeno 400 casi di dermopatie di cui:

50 casi di dermatologia allergologica;

50 casi di MTS;

50 di dermatologla oncologica;

30 di dermatologia pediatrica,

partecipando attivamente alla programmazione esecuzione e controllo dei protocolli terapeutici;

4) aver partecipato come osservatore o aver eseguito personalmente sotto supervisione almeno:

80 interventi di chirurgia dermatologica;

100 trattamenti di terapia fisica (crioterapia, fototerapia diatermocoagulazione, trattamenti Laser),

20 trattamenti iniettivi intralesionali.

Infine lo specializzando deve avere partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

### Art. 271.

### *Scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio*

La scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale dell'endocrinologia clinica e delle malattie del ricambio. La scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio è articolata in indirizzi alternativi di:

*a)* endocrinologia;

*b)* diabetologia e malattie del ricambio;

*e)* andrologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in endocrinologia e malattie del ricambio.

Il corso ha la durata di cinque anni.

Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Il numero massimo degli specializzandi per ciascun anno di corso e complessivamente per tutti gli anni previsti dalla Scuola tenuto conto delle capacità formative delle strutture e la sede amministrativa della stessa sono riportati nell'art. 265 (Ordinamento nazionale scuole).

*Tabella A* - AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI.

Area A. - *Propedeutica e Fisiopatologica generale.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomo-fisiologia, embriologia del sistema endocrino e metabolico, di biochimica degli ormoni e del metabolismo intermedio, di genetica, dei meccanismi che determinano lo sviluppo delle malattie endocrine andrologiche e metaboliche e la patogenesi delle complicanze, nonché acquisire le basi biologiche per l'apprendimento della metodologia di laboratorio, della clinica e della terapia endocrina metabolica.

Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, F03 Genetica medica, F04A Patologia generale, F07E Endocrinologia.

Area B. - *Medicina generale.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di fisiopatologia dei diversi organi ed apparati, le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per il riconoscimento delle principali malattie che riguardano i diversi sistemi dell'organismo, le conoscenze teoriche dei principali settori di diagnostica strumentale e di laboratorio relativi alle suddette malattie, deve acquisire inoltre capacità di valutazione delle connessioni ed influenze internistiche.

Settori: F07A Medicina interna, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F07F Nefrologia, F07G Malattie del sangue, F07E Reumatologia.

Area C. - *Laboratorio e diagnostica endocrinologica andrologica e metabolica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche dei settori di laboratorio applicati all'endocrinologia e al metabolismo, con particolare riguardo agli aspetti di biochimica clinica di dosaggi ormonali e dei metaboliti, della citoistologia ed alla diagnostica per immagini.

Settori: E05B Biochimica clinica, F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F07 Endocrinologia, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F12A Neuroradiologia.

Area D. - *Area clinica di endocrinologia, andrologia e malattie metaboliche.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie del sistema endocrino (inclusi endocrinologia dell'età infantile e della pubertà, tumori endocrini ed endocrino-dipendenti, patologia endocrina dell'età avanzata ed endocrinologia della riproduzione umana), delle malattie andrologiche (inclusi: disturbi della funzione erettile, prevenzione e cura dell'infertilita di coppia e tecniche relative alla fecondazione assistita) e delle malattie del metabolismo (inclusi forme dismetaboliche congenite, diabete infantile, prevenzione e cura delle complicanze croniche del diabete mellito, obesità, dislipidemie e patologia metabolica dell'osso).

Settori: F07E Endocrinologia, con la collaborazione di: E07X Farmacologia, F12A Neuroradiologia, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F19A Pediatria generale specialistica, F20X Ginecologia ed ostetricia.

Area E. - *Emergenze endocrine e metaboliche.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e la pratica clinica necessarie a prevenire riconoscere e trattare le principali patologie che costituiscono condizioni di emergenza endocrina e metabolica.

Settori: F07E Endocrinologia, F21X Anestesiologia, F07A Medicina interna.

Area F1. - *Fisiopatologia endocrina avanzata.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze relative alle possibili applicazioni alle malattie endocrine congenite ed acquisite in termini clinici (preventivi, diagnostici e terapeutici) delle più recenti acquisizioni biotecnologiche.

Settori: F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F07E Endocrinologia.

Area F2. - *Endocrinologia dell'età infantile e della pubertà.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche ed esperienza pratica relativa agli aspetti endocrini e metabolici delle patologie dell'età infantile incluse le forme disendocrine e diemetaboliche congenite, neonatali, dell'infanzia e dell'adolescenza, l'utilizzo di parametri auxologici e di idonee procedure diagnostiche e terapeutiche e la valutazione degli aspetti psicosociali.

Settori: F07E Endocrinologia con la collaborazione di F19A Pediatria generale e specialistica.

Area F3. - *Endocrinologia della riproduzione umana.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche ed esperienza pratica relativa alle alterazioni endocrine responsabili dei difetti maschili e femminili dell'attività riproduttiva, inclusi aspetti genetici infettivi, disendocrini, dismetabolici dell'infertilità di coppia, l'applicazione delle relative tecniche diagnostiche, i trattamenti plurispecialistici inclusa la fecondazione assistita e gli aspetti psico-sociali.

Settori: Area F07E Endocrinologia con la collaborazione di F20X Ginecologia e ostetricia.

Area F4. - *Patologia neoplastica delle ghiandole endocrine e dei tumori ormono-dipendenti.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche ed esperienza pratica relativa alla prevenzione, diagnostica e terapia della patologia tumorale delle ghiandole endocrine e dei tumori ormono--dipendenti, incluse le terapie sostitutive e quelle con antagonisti ormonali e la valutazione degli aspetti psicosociali e di qualità della vita del paziente oncologico.

Settori: F07E Endocrinologia con la collaborazione di F04A Patologia generale, F07A Medicina interna.

Area F5. - *Fisiopatologia andrologica avanzata.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze relative alle possibili applicazioni alle malattie andrologiche congenite ed acquisite in termini clinici (preventivi, diagnostici e terapeutici) delle più recenti acquisizioni biotecnologiche.

Settori: F04A Patologia generale, F03X Genetica medica, F07E Endocrinologia e malattie del ricambio.

Area F6. - *Andrologia funzionale sessuologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e l'esperienza pratica relativa alle alterazioni ormonali congenite ed acquisite, vascolari, neurologiche e psicogene responsabili dei difetti primitivi e secondari della funzione erettile, inclusa l'applicazione delle relative tecniche diagnostiche e dei vari tipi di trattamento ormonale e farmacologico.

Settori: F07E Endocrinologia con la collaborazione di F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F11B Neurologia, F11A Psichiatria.

Area F7. - *Obesità e patologia legata a disturbi della nutrizione.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche e pratiche relative alla epidemiologia, alla prevenzione, diagnostica differenziale, terapia inclusa quella educativa delle diverse forme di obesità e magrezze, inclusi gli aspetti interdisciplinari delle complicanze relative a queste patologie e gli aspetti psico-sociali di questi pazienti.

Settori: F07E Endocrinologia, F07A Medicina interna, F11A Psichiatria.

Area F8. - *Fisiopatologia metabolica avanzata.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze relative alle possibili applicazioni alle malattie metaboliche congenite ed acquisite in termini clinici (preventivi, diagnostici e terapeutici delle più recenti acquisizioni biotecnologiche.

Settori: F04A Patologia generale, F03X Genetica medica, F07E Endocrinologia.

Area F9. - *Diabetologia.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche e pratiche relative alla epidemiologia ed alla prevenzione primaria e secondaria, alla diagnostica e al trattamento delle varie forme del diabete mellito, incluso il diabete infantile ed il diabete in gravidanza ed alla prevenzione diagnostica e trattamento pluridisciplinare dei fattori di rischio e delle complicanze croniche del diabete (oculari, nefrologiche, cardiovascolari, etc.) inclusi gli aspetti psico-sociali di questi pazienti.

Settori: F07E Endocrinologia, con la collaborazione di: F07A Medicina interna, F07F Nefrologia, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F11B Neurologia, F14X Malattie dell'apparato visivo, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F11A Psichiatria.

Area F10. - *Patologia del metabolismo lipidico.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche e pratiche relative alla epidemiologia, alla prevenzione, alla diagnostica differenziale ed alla terapia della patologia del metabolismo lipidico, ai fattori di rischio ed alla terapia dell'arterosclerosi e delle patologie ad essa correlate.

Settori: F07E Endocrinologia, F07A Medicina interna, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare.

*Tabella B* - STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE.

Lo specializzando per essere amesso all'esame di diploma deve:

1) aver seguito personalmente in reparto:

60 pazienti degenti per endocrinopatie e con patologie endocrine neoplastiche curandone personalmente l'impostazione diagnostica, la fase terapeutica e quella dei controlli a breve e medio termine;

50 pazienti degenti per diabete mellito tipo 1 e 2, iperlipemia, obesità, partecipando direttamente oltre che alla impostazione diagnostica e terapeutica anche all'educazione del paziente ed alla programmazione ed esecuzione dei controlli a breve e medio termine;

30 pazienti degenti per patologie di tipo andrologico e con patologie neoplastiche androgeno-dipen-

denti curandone personalmente l'impostazione diagnostica, la fase terapeutica e quella dei controlli a breve e medio termine;

2) aver frequentato ambulatori e day hospital nei seguenti settori:

endocrinologia (compresa l'andrologia): 250 ore;

diabetologia e patologia del metabolismo: 250 ore;

3) aver seguito personalmente, inclusa la fase di valutazione delle necessità del test, della sua esecuzione e discussione ed interpretazione dei risultati:

almeno 100 test dinamici di funzione delle ghiandole endocrine (tiroide, ipofisi, surrene, etc.);

almeno 100 test dinamici per lo studio della funzione del pancreas endocrino e del metabolismo intermedio;

almeno 100 test di funzionalità testicolare di cui 30 relativi alla funzione leydigiana e 70 relativi alla funzione spermatogenetica.

4) aver seguito personalmente pazienti ricoverati per urgenze endocrine e/o metaboliche ed anche con patologie acute cardio e cerebro-vascolari e con patologie chirurgiche ostetriche, etc., con una componente fisiopatologica e clinica di interesse endocrino e/o metabolico.

Lo standard di addestramento professionale deve essere rivolto per almeno il 60% sulle patologie di tutte le aree di indirizzo (F1-F10) e per la restante quota sulle patologie specifiche relative all'indirizzo prescelto (aree di indirizzo F1-F4, F7 per l'indirizzo in endocrinologia; aree di indirizzo F3-F6 per l'indirizzo in andrologia, aree di indirizzo F7-F10 per l'indirizzo in malattie del ricambio e diabetologia).

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

## Art. 272.

### *Scuola di specializzazione in geriatria*

La scuola di specializzazione in geriatria risponde alle norme generali delle Scuole di specializzazione dell'area medica.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della geriatria e gerontologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in geriatria.

Il corso ha la durata di quattro anni.

Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Il numero massimo degli specializzandi per ciascun anno di corso e complessivamente per tutti gli anni previsti dalla Scuola tenuto conto delle capacità formative delle strutture e la sede amministrativa della stessa sono riportati nell'art. 265 (Ordinamento nazionale scuole).

*Tabella A* - AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONA-LIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTITICO-DISCI-PLINARI.

A.1 - *Area della patogenesi e gerontologia generale.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le nozioni fondamentali sulle teorie dell'invecchiamento, sulla biologia della senescenza e deve conoscere la fisiopatologia e le modalità di presentazione della involuzione fisiologica dei vari organi e apparati e dell'anziano nella sua globalità. Lo specializzando deve essere in grado inoltre di pianificare ed interpretare studi atti a valutare il profilo demografico ed epidemiologico e i rischi sia della popolazione anziana in generale che di gruppi particolari (aree metropolitane, urbane, rurali, anziani a domicilio o in istituzioni; differenti categorie di reddito).

Settori: F07A Medicina interna, F04A Patologia generale, F01X Statistica medica.

A.2 - *Area della clinica e terapia geriatrica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le peculiarietà della metodologia clinica geriatrica e, in particolare, i metodi specifici di rilievo anamnestico ed obiettivo nel paziente anziano, familiarizzandosi con il concetto di multipatologia cronica (co-morbilità) e con le tecniche di valutazione complessiva. Deve inoltre apprendere le modificazioni età-correlate della farmacocinetica e della farmacodinamica e, attraverso lo studio farmaco-epidemiologico conoscere i possibili effetti dell'impiego di più trattamenti concomitanti, ed infine apprendere i principi atti a prevenire i danni iatrogenici.

Settori: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, E07X Farmacologia.

A.3 - *Area della geriatria e delle specialità geriatriche.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la conoscenza approfondita delle malattie proprie dell'età geriatrica e conseguire la preparazione culturale necessaria a differrenziare lo stato di malattia dall'involuzione fisiologica della senescenza. A tal fine lo specializzando dovrà pertanto apprendere gli elementi fondamentali nel campo delle varie specialità in modo da

arrivare, in maniera autonoma, ad una corretta diagnosi clinica nelle situazioni di comorbilità tipiche dell'età avanzata.

Settori: F07A Medicina interna, F10X Urologia, F11A, Psichiatria, F16A Malttie dell'apparato locomotore, F11B Neurologia.

A.4 - *Area della valutazione funzionale e multidimensionale geriatrica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze culturali necessarie ad arrivare, superando l'ottica della patologia d'organo, ad una diagnosi funzionale globale ed a realizzare programmi di intervento multidimensionale (medico, sociale, riabilitativo) atti a prevenire o a limitare la disabilità e ad ottenere il recupero funzionale dell'anziano.

Settori: F07A Medicina interna, F16B Medicina fisica e riabilitazione.

A.5 - *Area della medicina riabilitativa dell'anziano e aspetti sociosanitari della popolazione anziana.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere gli obiettivi fondamentali ed i principi generali della riabilitazione nell'anziano, e le tecniche da utilizzare in specifiche patologie croniche o con possibili esiti invalidanti, principalmente nei settori ortopedico neurologico, neuropsichiatrico, cardiologico. Deve inoltre saper valutare la applicabilità e la efficacia di programmi di riabilitazione in differenti regimi di assistenza (es: ambulatoriale, in day-hospital, in ricovero ospedaliero in residenze sanitarie assistenziali, ecc.).

Settori: F07A Medicina interna, F16B Medicina fisica e riabilitazione.

*Tabella B* - STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver seguito personalmente i seguenti atti medici e procedimenti specialistici:

*a)* medicina clinica:

a1 - redatto e firmato 100 cartelle cliniche di degenti e/o di pazienti amubulatoriali comprensive, ove necessario, degli esami di liquidi biologici personalmente eseguiti o siglati (urine, striscio di sangue periferico, esame di escreato, feci, liquido pleurico);

a2 - eseguito almeno 20 consulenze geriatriche presso altri reparti, 20 in RSA e 20 sul territorio;

a3 - eseguito personalmente, refertandone l'esecuzione in cartella, atti medici quali: 50 esplorazioni rettali; 50 manovre invasive; (inserimento di linee venose centrali e arteriose; toracentesi, paracentesi etc.); posizionamento di 20 cateteri vescicali e di 20 sondini nasogastrici; esecuzione e refertazione di 20 esami del fundus oculi; detersione e medicazione di 20 piaghe da decubito, ulcere trofiche, piede diabetico; eseguito personalmente il bilancio idrico, elettrolitico e nutrizionale di almeno 30 pazienti;

a4 - aver condotto, in almeno 20 casi, la valutazione dell'osteopenia dell'anziano.

*b)* medicina strumentale e laboratoristica:

b1 - aver eseguito e controfirmato almeno 50 esami ECG; 20 esami doppler dei vasi epiaortici e periferici; 20 esami ecografici addominali;

b2 - aver discusso con un esperto almeno: 20 esami TC/RMN dell'encefalo; 50 tra Rx di torace, rachide, digerente, colon per clisma; 20 esami urodinamici; 20 esami ecocardiografici; 10 esami angiografici;

*c)* valutazione multidimensionale geriatrica:

aver coordinato una UVG, stendendo il relativo programma di intervento, in almeno 40 casi di anziani in diversi punti della rete di assistenza geriatrica (intraospedaliera, ospedale diurno, territorio), utilizzando le principali scale di valutazione funzionale (globale, neurologica) e psicometrica;

*d)* geriatria ambulatoriale:

aver prestato servizio per almeno tre giorni complessivi in ognuno dei seguenti ambulatori: m. di Parkinson; demenza; diabetologico; di riabilitazione funzionale;

*e)* medicina d'urgenza:

e1 - aver prestato servizio per sessanta giorni complessivi in un reparto in cui venga praticata la medicina d'urgenza;

e2 - aver condotto 10 volte le basilari manovre di rianimazione cardiopolmonare su un manichino e possibilmente, alcune volte su paziente;

e3 - aver praticato almeno 10 volte ventilazione assistita con pallone AMBU;

e4 - aver eseguito sotto controllo almeno 3 volte una defibrillazione elettrica.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione secondo le norme di buona pratica clinica di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Art. 276.

*Scuola di specializzazione in medicina dello sport*

La Scuola di specializzazione in medicina dello sport risponde alle norme generali delle Scuole di specializzazione dell'area medica.

La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della medicina dello sport sia riguardo alla attività scolastica che a quella amatoriale, che a quella agonistica, che a quella correttiva.

La Scuola rilascia il titolo di specialista in medicina dello sport.

Il corso ha la durata di quattro anni.

Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Il numero massimo degli specializzandi per ciascun anno di corso e complessivamente per tutti gli anni previsti dalla Scuola tenuto conto delle capacità formative delle strutture e la sede amministrativa della stessa sono riportati nell'art. 264 (Ordinamento nazionale scuole).

*Tabella A* - AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

A. *Area propedeutica, morfologica e fisiologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze di base sulla struttura e funzioni degli apparati direttamente e indirettamente implicati nelle attività sportive sulle principali correlazioni biochimiche e nutrizionali dall'età evolutiva a quella adulta con le capacità di elaborare statisticamente i dati raccolti.

Settori: E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E06B Alimentazione e nutrizione umana, E09A Anatomia umana, F01X Statistica medica, E03X Genetica medica, F19A Pediatria generale e specialistica.

B. *Area fisiopatologica e farmacologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le principali conoscenze dei meccanismi fisiopatologici, compresi quelli connessi con la traumatologia sportiva nonché le principali cognizioni di farmacologia, terapia del dolore e tossicologia sportiva.

Settori: F04A Patologia generale, E07X Farmacologia, F07E Endocrinologia.

C. *Area patologica e traumatologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le patologie di interesse internistico cardiologico e ortopedico-traumatologico che limitano o controindicano l'attività fisica e sportiva. Deve inoltre conoscere gli effetti dei farmaci sulle capacità prestative con particolare riguardo agli aspetti tossicologici.

Settori: F07A Medicina interna, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiaco, F16A Malattie dell'apparato locomotore.

D. *Areca valutativa e medico-preventiva.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di effettuare una completa valutazione clinica e strumentale dello sportivo sia a riposo che sotto sforzo. Egli deve inoltre conoscere le principali malattie e patologie ortopediche in rapporto all'attività motoria in generale ed ai diversi sport.

Deve anche apprendere le patologie correlate all'attività sportiva con finalità di prevenzione.

Settori: E06A Fisiologia umana, F04B Patologia clinica, F07A Medicina interna, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F22A Igiene generale ed applicata.

E. *Area terapeutica e riabilitativa.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principali concetti di pronto soccorso, terapia e riabilitazione nelle diverse lesioni e traumatologiche di interesse sportivo. Deve inoltre conoscere l'influenza dell'attività sportiva su patologie preesistenti e l'utilizzazione della medesima a fini terapeutici.

Settori: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F21X Anestesiologia.

F. *Area psicologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i fondamenti della psicologia applicata allo sport ed acquisire gli strumenti per una corretta valutazione dei comportamenti psicomotori e delle motivazioni alla pratica sportiva specie in età evolutiva.

Settori: E06A Fisiologia umana, M10B psicobiologia e psicologia fisiologica.

G. *Area organizzativa e tcnico-metodologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la conoscenza dei concetti fondamentali relativamente ai seguenti ambiti: teoria del movimento e dello sport; etica sportiva; organizzazione sportiva nazionale ed internazionale; regolamentazione delle diverse specialità sportive; teoria metodologia e pratica dell'allenamento sportivo.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata.

H. *Area medico-legale e assicurativa.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principi della responsabilità professionale medico-sportiva nei confronti della colpa generica, della colpa specifica e della tutela dei diritti dell'atleta. Deve essere informato sulle normative della tutela assicurativa per il rischio privato sportivo nonché dei regolamenti nazionali ed internazionali delle assicurazioni a particolare tutela dell'atleta.

Settore: F22B Medicina legale.

*Tabella B* - STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE.

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale, deve aver superato gli esami annuali ed i tirocini ed aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale, i seguenti atti specialistici in strutture proprie della Scuola o in strutture convenzionate in particolare con quelle gestite dal CONI:

1) aver partecipato alla valutazione di almeno 300 giudizi di idoneità di cui 50 derivanti dalla valutazione integrativa di esami strumentali e/o di laboratorio per problematiche in ambito cardiologico, internistico ortopedico;

2) aver partecipato alla definizione di 50 protocolli di riabilitazione post-traumatica ed aver eseguito differenti tipi di bendaggi funzionali per traumi da sport;

3) aver stilato almeno 5 protocolli di osservazione diretta, effettuata presso centri sportivi amatoriali ed agonistici, centri riabilitativi e correttivi ed istituzioni scolastiche, per una corretta valutazione dei comportamenti del soggetto;

4) aver seguito almeno 20 gare, affiancando il medico addetto nella raccolta del liquido organico per l'antidoping;

5) aver personalmente eseguito almeno 30 valutazioni funzionali ergonometriche in atleti e 5 cardiopatici e/o asmatici;

6) aver partecipato alla formulazione di almeno 30 programmi di allenamento in 4 discipline sportive (2 a prevalente attività anaerobica e 2 a prevalente attività aerobica).

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

## Art. 277.

### *Scuola di specializzazione in medicina interna*

Nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Perugia è istituita la Scuola di specializzazione in medicina interna. Essa risponde alle norme generali delle Scuole di specializzazione dell'area medica.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della medicina interna, comprese la medicina d'urgenza e le inter-relazioni con la medicina specialistica.

La scuola si articola in due indirizzi:

medicina interna;

medicina d'urgenza.

La Scuola rilascia il titolo di specialista in medicina interna.

Il corso ha la durata di cinque anni.

Concorrono al funzionamento della Scuola le seguenti strutture della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Perugia:

1) L'Istituto di medicina interna e scienze oncologiche;

2) L'Istituto di medicina interna e medicina vascolare,

e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Il numero massimo degli specializzandi per ciascun anno di corso e complessivamente per tutti gli anni previsti dalla Scuola tenuto conto delle capacità formative delle strutture e la sede amministrativa della stessa sono riportati nell'art. 265 (Ordinamento nazionale scuole).

Sono ammessi al concorso di ammissione alla Scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso Università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.

*Tabella A* - AREA DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

A) *Area comune.*

A.1 - *Area della fisiopatologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali dei meccanismi etiopatogenetici e fisiopatologici delle malattie umane.

Settori: F04A Patologia generale, F07A Medicina interna.

A.2 - *Area della metodologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze approfondite di epidemiologia, di metodologia clinica e semeiotica clinica, funzionale e strumentale, nonché di medicina di laboratorio, diagnostica per immagini e medicina nucleare.

Settori: F01X Statistica medica, F04B Patologia clinica, F07A Medicina interna, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

A.3 - *Area della Clinica e della terapia.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la conoscenza approfondita delle malattie umane, deve saper impiegare gli strumenti clinici e le indagini più appropriate per riconoscere i differenti quadri clinici al fine di impiegare razionalmente le terapie più efficaci, deve saper valutare e prescrivere, anche sotto il profilo del costo/efficacia, i diversi trattamenti clinici.

Settori: F07A Medicina interna.

B) *Indirizzo di medicina interna.*

B.1 - *Area della medicina clinica e delle specialità internistiche.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire sia le conoscenze teoriche che quelle strumentali di interesse internistico al fine di raggiungere una piena autonomia professionale nella pratica della medicina-clinica.

Settori: F07A Medicina interna, F07B-C-D-E-F-G-H-I Specialità mediche, F04B Oncologia medica.

B.2 - *Area della terapia avanzata.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la piena conoscenza teorica e applicativa delle terapie dietetiche, farmacologiche e strumentali necessarie ai pazienti con stati di malattie che coinvolgono l'organismo nella sua globalità, ivi comprese le terapie da applicare nel paziente «critico».

Settori: E07X Farmacologia, F07A Medicina interna.

B.3 - *Area della clinica specialistica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze approfondite di medicina clinica specialistica, in particolare riguardo alle correlazioni con la medicina interna.

Settori: F07A Medicina interna, F11A Psichiatria, F11B Neurologia, F12A Neuroradiologia, F17X Malattie cutanee e veneree.

C) *Indirizzo di medicina d'urgenza.*

C.1 - *Area di Medicina d'urgenza.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di riconoscere le cause delle patologie proprie del paziente in situazioni di urgenza ed emergenza, comprese quelle di tipo tossico e traumatico, e di poter attuare i relativi interventi.

Settori: E07A Farmacologia, F07A Medicina interna, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F08A Chirurgia generale.

C. 2 - *Area delle urgenze.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di riconoscere situazioni d'emergenza traumatica e di eseguire i primi interventi rianimatori.

Settori: F07A Medicina interna, F11B Neurologia, F12A Neuroradiologia F15A Otorinolaringoiatria, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F21X Anestesiologia.

*Tabella B* - STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver eseguito personalmente i seguenti atti medici e procedimenti specialistici:

1A *Medicina clinica:*

a1. Aver steso personalmente e firmato almeno 120 cartelle cliniche di degenti, comprensive, ove necessario, degli esami di liquidi biologici personalmente eseguiti e siglati (urine, striscio sangue periferico, colorazione di Gram, liquido ascitico, liquido pleurico, escreato, feci etc.);

a2. Aver steso personalmente e firmato almeno 100 cartelle ambulatoriali;

a3. Aver eseguito e firmato almeno 50 consulenze internistiche presso reparti esterni, specialistici o territoriali;

a4. Aver firmato almeno 100 ECG, aver eseguito almeno 50 emogasanalisi con prelievo di sangue arterioso personalmente eseguito;

a5. Aver eseguito personalmente, refertandone l'esecuzione di cartella, almeno 100 manovre invasive, comprendenti, fra l'altro, inserimento di linee venose centrali, punture pleuriche e di altre cavità, incisioni di ascessi, manovre di ventilazione assistita, rianimazione cardiaca.

1B *Diagnostica per immagini:*

b1. Aver controfirmato la risposta di almeno 50 esami ecografici, eseguiti direttamente;

b2. Aver discusso in ambito radiologico almeno 50 casi clinici.

2. *Inoltre, per l'indirizzo di medicina interna:*

2a. Aver seguito almeno altri 50 casi di degenti, dei quali almeno 30 specialistici;

2b. aver seguito almeno 50 casi in day hospital.

3 *Indirizzo di medicina d'urgenza:*

3.1 aver compiuto almeno 150 turni di guardia in medicina d'urgenza, dei quali almeno 20 turni di guardia festivi e 20 notturni al pronto soccorso, ed aver compiuto una rotazione di almeno sei settimane in terapia intensiva medica e di quattro settimane in terapia intensiva chirurgica (o in rianimazione);

3.2 aver eseguito personalmente, con firma in cartella che ne attesti la capacità di esecuzione, le seguenti manovre:

disostruzione delle vie aeree: manovra di Heimlich e disostruzione mediante aspirazione tracheobronchiale;

laringoscopia;

intubazione oro-naso-tracheale di necessità;

somministrazione endotracheale di farmaci;

accesso chirurgico d'emergenza alle vie aeree: cricotiroidotomia;

defibrillazione cardiaca;

massaggio cardiaco esterno

massaggio del seno carotideo;

ossigenoterapia: metodi di somministrazione;

assistenza ventilatoria: ventilazione meccanica manuale, con ventilatori pressometrici e volumetrici;

posizionamento di un catetere venoso centrale;

toracentesi;

cateterismo vescicale;

sondaggio gastrico e intestinale, compreso posizionamento nel paziente comatoso;

lavaggio gastrico e intestinale;

posizionamento sonda Blakemore;

paracentesi esplorativa ed evacuativa;

anestesia locoregionale;

disinfezione ferite e sutura ferite superficiali;

prelievo di sangue arterioso;

tamponamento emorragie, applicazione di lacci;

puntura lombare;

tamponamento nasale;

otoscopia;

metodi di immobilizzazione paziente violento;

immobilizzazione per fratture ossee, profilassi lesioni midollari.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Art. 286.

*Scuola di specializzazione in radiodiagnostica*

È istituita la Scuola di specializzazione in radiodiagnostica presso l'Università degli studi di Perugia. Essa risponde alle norme generali delle Scuole di specializzazione dell'area medica.

La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale delle scienze delle immagini e radiologia interventistica, e della neuroradiologia diagnostica e terapeutica. La Scuola ha un tronco comune di tre anni e si articola negli indirizzi di radiologia diagnostica ed interventistica e di neuroradiologia diagnostica e terapeutica.

La Scuola rilascia il titolo di specialista in radiodiagnostica.

Il corso ha la durata di 4 anni.

Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Il numero massimo degli specializzandi per ciascun anno di corso e complessivamente per tutti gli anni previsti dalla Scuola tenuto conto delle capacità formative delle strutture e la sede amministrativa della stessa sono riportati nell'art. 265 (Ordinamento nazionale Scuole).

Norma transitoria: la Scuola di specializzazione in radiodiagnostica e quella in radioterapia sostituiscono la preesistente Scuola in radiologia.

*Tabella A* - AREA DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

Area A - *Propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire le conoscenze di fisica medica, informatica, anatomia ed anatomia patologica, biologia, protezionistica e danni iatrogeni in radiologia ai fini di una adeguata preparazione nei settori della scuola di specializzazione.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, B01B Fisica medica; E06A Fisiologia umana; E09A Anatomia umana; E10X Biofisica; F04A Patologia generale; F06A Anatomia patologica; F22A Igiene generale ed applicata; F22B Medicina legale; F01X Statistica medica.

Area B - *Tecnologia della strumentazione, formazione, elaborazione e conservazione delle immagini radiologiche.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire una conoscenza avanzata sia sulle strumentazioni tradizionali che sulle nuove macchine di diagnostica per immagini. Deve inoltre essere al corrente delle problematiche inerenti le immagini digitali.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia; B01B Fisica medica; E10X Biofisica.

Area C. - *Tecniche di radiologia e diagnostica per immagini.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la completa conoscenza delle tecniche per l'impiego delle strumentazioni per l'esame dei vari organi ed apparati.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia; B01B Fisica medica; E10X Biofisica, F07A Medicina interna; F08A Chirurgia generale.

Area D - *Metodologia e radiologia clinica dei vari organi e apparati.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le metodiche da impiegare per lo studio dei vari organi ed apparati e deve conoscere i problemi inerenti alla clinica medica e chirurgica per un preciso orientamento delle metodiche da impiegare. Deve inoltre conoscere le possibilità di studio funzionale degli organi ed apparati e di localizzazione di processi patologici mediante scintigrafia (planare, SPET, PET).

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia; F07A Medicina interna; F08A Chirurgia generale.

Area E - *Radiologia interventistica vascolare e non vascolare.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere e deve saper praticare esami angiografici e procedure inerenti la radiologia interventistica dei vari organi ed apparati.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia; F07A Medicina interna; F08A Chirurgia generale.

Area F - *Organizzativa gestionale e forense.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la conoscenza per programmare l'attività di un servizio di radiologia, organizzare e gestire le diverse attività; deve altresì conoscere i problemi medico-legali inerenti l'uso delle diverse procedure diagnostiche.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia; F22A Igiene generale ed applicata; F22B Medicina legale.

Area G - *Neuroradiologia (specifico indirizzo).*

Obiettivo: lo specializzando deve avere una approfondita conoscenza dell'anatomia ed anatomia patologica relative al settore, di tutte le metodiche neuroradiologiche diagnostiche e terapeutiche, nonché nozioni di clinica neurologica e neurochirurgia.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia; F11B Neurologia; F12A Neuroradiologia; F12B Neurochirurgia.

*Tabella B* - STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE.

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve avere frequentato le Sezioni, i Servizi generali e speciali del Reparto radiologico avendo collaborato alla effettuazione e alla refertazione degli esami come di seguito elencato:

frequenza per mesi 2 del trattamento immagini, informatica, ecc.;

frequenza per mesi 4 della Sezione di ecografia con partecipazione all'*iter* diagnostico di almeno n. 1.000 esami;

frequenza per mesi 4 della Sezione di tomografia computerizzata con partecipazione ad almeno n. 750 esami;

frequenza per mesi 5 della Sezione di risonanza magnetica con partecipazione all'*iter* diagnostico di almeno n. 700 esami;

frequenza per mesi 7 della Sezione di radiologia scheletrica e dell'apparato respiratorio con partecipazione all'*iter* diagnostico di almeno n. 1.500 esami;

frequenza per mesi 5 della Sezione di radiologia gastrointestinale e genitourinaria (compresi organi addominali) con partecipazione all'*iter* diagnostico di almeno n. 600 esami;

frequenza per mesi 4 del Reparto o Sezione di neuroradiologia con partecipazione all'*iter* diagnostico di almeno n. 600 esami;

frequenza per mesi 5 della Sezione di radiologia cardiovascolare e interventistica con partecipazione all'*iter* diagnostico di almeno n. 400 esami;

frequenza per mesi 2 del Reparto o Sezione di radiologia d'urgenza e pronto soccorso con partecipazione all'*iter* diagnostico di almeno n. 500 esami;

frequenza per mesi 2 della Sezione di mammografia con partecipazione all'*iter* diagnostico di almeno n. 500 esami;

frequenza per mesi 1 della Sezione di radiologia maxillo-facciale e odontostomatologica con partecipazione all'*iter* diagnostico di almeno n. 300 esami;

frequenza per 3 mesi della Sezione di radiologia pediatrica, con partecipazione all'*iter* diagnostico di almeno 300 esami.

Costituiscono attività di perfezionamento opzionali:

Radiologia informatica: acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche necessarie alla produzione di sistemi di aiuto alla diagnosi e all'utilizzazione di apparecchiature per l'elaborazione delle immagini. Lo specializzando deve inoltre avere acquisito esperienze in teleradiologia.

Indirizzi di neuroradiologia:

Lo specializzando deve frequentare nell'ultimo anno un reparto di neuroradiologia od una sezione aggregata con partecipazione ad almeno 1.600 esami.

Tale periodo, che riguarda il 4° anno, dovrà essere detratto in proporzione dal periodo di frequenza negli altri reparti radiologici.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno una sperimentazione clinica controllata.

Nel regolamento didattico d'ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti specialistici ed il relativo peso specifico.

Art. 287.

*Scuola dl specializzazione in radioterapia*

È istituita la Scuola di specializzazione in radioterapia presso l'Università degli studi di Perugia. Essa risponde alle norme generali delle Scuole di specializzazione dell'area medica.

La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti in radioterapia con particolare riguardo all'oncologia.

La Scuola rilascia il titolo di specialista in radioterapia.

Il corso ha la durata di 4 anni.

Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle comspondenti aree funzionali e discipline.

Il numero massimo degli specializzandi per ciascun anno di corso e complessivamente per tutti gli anni previsti dalla Scuola tenuto conto delle capacità formative delle strutture e la sede amministrativa della stessa sono riportati nell'art. 265 (Ordinamento nazionale Scuole).

Norma transitoria: la Scuola di specializzazione in radiodiagnostica e quella in radioterapia sostituiscono la preesistente Scuola in radiologia.

*Tabella A* - AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

1. *Area della fisica, della tecnologia e delle tecniche di impiego degli strumenti della radioterapia e dalla informatica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze sulle sorgenti di radiazioni e sulle basi fisiche della radioterapia, sulle procedure di dosimetria dei fasci di radiazioni, sulle attrezzature per radioterapia esterna e per brachiterapia, sulle attrezzature per la simulazione, sulle tecniche di trattamento con tali attrezzature, sui sistemi per il calcolo della dose, sulle procedure di controllo di qualità, sulle procedure di radioprotezione.

Settori: B01B Fisica medica, E10X Biofisica medica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F22C Medicina del lavoro, K05B Informatica, K06X Bioingegneria.

2. *Area della Radiobiologia e della Radioprotezione.*

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire le conoscenze sui meccanismi di azione delle radiazioni sulle popolazioni cellulari, sulla risposta tumorale alle radiazioni, sugli effetti precoci e tardivi sui vari tessuti ed organi, sugli indicatori della risposta biologica alle radiazioni, sui criteri di radioprotezione dei lavoratori e della popolazione.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F04A Patologia generale, F06A Anatomia patologica, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale.

3. *Area della diagnostica per immagini e di rappresentazione dei tumori con le tecniche di immagini.*

Obiettivo: lo specializzando deve raggiungere un grado di conoscenza adeguato ad interpretare correttamente le immagini per formulare un giudizio clinico autonomo e procedere alla simulazione e alla preparazione dei piani di trattamento.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, B01B Fisica medica, K05B Informatica.

4. *Area dell'oncologia generale.*

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire le conoscenze sulla biologia del cancro, sulle misure di prevenzione primaria e secondaria, sulla istopatologia dei tumori, sui metodi di classificazione e sui fattori prognostici.

Settori: F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F22A Igiene generale ed applicata.

5. *Area della oncologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze adeguate sui sintomi e sui quadri clinici delle malattie neoplastiche, sul ruolo generale della terapia oncologica della chirurgia, della radioterapia, della terapia medica (chemioterapia ormonoterapia e altre tecniche) e della loro integrazione sulle terapie di supporto e di assistenza al malato terminale.

Settori: F0A Chirurgia generale, F04C Oncologia medica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F21X Anestesiologia, F07A Medicina interna, E07X Farmacologia.

6. *Area di radioterapia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando, sulla base delle conoscenze dei risultati delle varie metodiche, deve essere in grado di definire la impostazione clinica del trattamento radioterapico in un quadro generale a carattere

interdisciplinare; deve essere in grado di seguire le varie fasi della procedura radioterapica (simulazione, planning, verifica) sia con radioterapia esterna che con brachiterapia e di programmare ed effettuare il follow-up del paziente.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F06A Anatomia patologica, F04C Oncologia medica, F08A Chirurgia generale, F07A Medicina interna.

*Tabella B* - STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE.

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve avere:

frequentato per 2 annualità il reparto di degenza;

frequentato per 1 annualità il reparto di brachiterapia;

frequentato per 1 annualità i reparti di radioterapia da fasci esterni, dosimetria e piani di trattamento.

*a)* reparti di degenza.

Lo specializzando deve partecipare all'attività clinica, dalla visita iniziale alla revisione della documentazione esistente, alla sua integrazione ed alla discussione dell'impostazione diagnostica e le decisioni terapeutiche.

Egli deve inoltre partecipare alla revisione della documentazione proveniente dai reparti di radioterapia esterna, brachiterapia, dosimetria e sezione di piani di trattamento e deve partecipare alla valutazione della documentazione di diagnostica per immagini (radiodiagnostica tradizionale, ecografia, TC, RM), con riferimento all'anatomia ed alla morfologia oncologica.

Lo specializzando deve seguire l'evoluzione della malattia dei singoli casi, in dipendenza di processi di regressione della malattia e di eventuale comparsa di fenomeni secondari o di complicanze.

Lo specializzando deve aver seguito personalmente almeno 50 casi clinici relativi a pazienti ricoverati.

*b)* reparto di brachiterapia.

Lo specializzando deve partecipare all'attività clinica relativa ai procedimenti di brachiterapia interstiziale ed alla evoluzione della malattia a seguito dei provvedimenti terapeutici adottati a partecipare alla eventuale comparsa dei fenomeni secondari e di complicanze. Lo specializzando deve inoltre partecipare alla discussione sul significato della documentazione di diagnostica per immagini. Lo specializzando deve aver eseguito, su almeno n. 50 pazienti, procedure di brachiterapia interstiziale, con brachiterapia endocavitaria e con terapia radiometabolica, di regola in collaborazione con il medico nucleare che ne ha la competenza.

*c)* reparti di radioterapia fasci esterni, dosimetria e piani di trattamento.

Lo specializzando deve aver partecipato attivamente a tutte le fasi di preparazione e di esecuzione di un trattamento radioterapico da fasci esterni, sia su pazienti ambulatoriali che ricoverati, con le tecniche relative a:

acceleratori lineari e telecobaltoterapia per le irradiazioni con fasci esterni;

simulatore universale per le immagini (radiodiagnostica tradizionale, ecografia TC, RM);

sezioni TC e RM per la definizione comparsa di recidive e danni iatrogeni;

reparto di calcolo per la complicazione dei piani di trattamento individuali;

officina meccanica per la produzione automatica di modelli di schermatura sagomata personalizzata;

laboratorio di dosimetria, per il controllo e la taratura dei fasci di radiazioni.

*d)* lo specializzando dovrà aver eseguito personalmente l'espletamento dei compiti affidatagli su almeno:

n. 25 pazienti trattati con radioterapia da fasci esterni;

n. 25 pazienti già trattati, esaminati per controllo con l'impiego di immagini diagnostiche;

n. 10 pazienti studiati con il simulatore universale;

n. 10 pazienti con volume di irradiazione definiti su documenti TC o RM;

n. 10 studi su calcolatore di piani di trattamento individuali,

n. 10 modelli di schermatura sagomata personalizzata;

n. 10 controlli dosimetrici di un fascio di radiazioni da sorgente esterna.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le diverse tipologie dei diversi atti clinici ed il relativo peso specifico.

Art. 288.

*Scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione*

La Scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione risponde alle norme generali delle Scuole di specializzazione dell'area medica.

La scuola ha lo scopo di approfondire sul piano scientifico le conoscenze di coloro che si dedicano allo

studio della scienza dell'alimentazione circa la nutrizione umana in condizioni fisiologiche, la nutrizione clinica, gli aspetti igienici ecologici tecnologici ed economico sociali dell'alimentazione, nonché di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica specifica.

La Scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione si articola in tre indirizzi:

indirizzo di nutrizione clinica;

indirizzo di nutrizione applicata (per laureati in scienze biologiche e farmacologia);

indirizzo di tecnologia alimentare (per laureati in chimica, medicina veterinaria, chimica e tecnologia farmaceutiche, scienze delle preparazioni alimentari) come specificato all'art. 265 (Ordinamento nazionale scuole).

Il Corso ha la durata di quattro anni.

Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tab. *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Il numero massimo degli specializzandi ammissibili per ciascun indirizzo e complessivamente per tutti gli anni del corso tenuto conto delle capacità formative delle strutture e la sede amministrativa sono riportati nell'art. 265 (Ordinamento nazionale Scuole).

*Tabella A* - AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI. AREA PROPEDEUTICA (COMUNE AI TRE INDIRIZZI DELLA SCUOLA).

Gli specializzandi del primo anno dei tre indirizzi dovranno aggiornare le conoscenze di biochimica, di statistica e di igiene in funzione di una specifica applicazione ai problemi della nutrizione.

La biochimica della nutrizione consentirà allo specializzando di affrontare lo studio dell'organismo come un complesso omeostatico che si avvale di meccanismi di regolazione enzimatica e ormonali influenzati anche dallo stato di nutrizione delle cellule.

La chimica degli alimenti consentirà allo specializzando di conoscere le proprietà strutturali e la reattività chimica dei nutrienti, così come la composizione degli alimenti in nutrienti antinutrienti non nutrienti e le eventuali modificazioni che possono intervenire a carico di questi composti durante i processi tecnologici.

La statistica applicatata alla nutrizione consentirà allo specializzando di utilizzare gli elementi di base delle statistiche descrittive, delle leggi delle probabilità, di quelle del campionamento e della inferenza statistica.

L'igiene degli alimenti consentirà allo specializzando di acquisire le metodologie di identificazione delle malattie trasmissibili con gli alimenti e la legislazione necessaria per la loro prevenzione e controllo.

Considerando l'importanza che l'industria alimentare assume nei consumi alimentari della popolazione, lo studente del primo anno dei tre indirizzi dovrà conoscere le principali operazioni unitarie cui gli alimenti sono sottoposti in modo da essere in grado di valutare le modificazioni della qualità nutrizionale degli alimenti indotte da tali operazioni.

Indirizzo di nutrizione clinica (NC):

1. *Area di fisiopatologia della nutrizione umana.*

Obiettivo: lo specializzando dovrà saper definire i bisogni dell'uomo e della popolazione in energia e nutrienti; dovrà conoscere le basi biochimiche dei processi dismetabolici la cui terapia si avvale del trattamento dietetico e individuare le condizioni che provocano disordini congeniti o acquisiti del metabolismo del glucosio degli aminoacidi, degli acidi grassi, delle basi azotate e del metabolismo minerale; nonché patologie dovute a errori metabolici legati alla eritropoiesi.

Settori: E05B Biochimica clinica, E06A Fisiologia umana, E06B Alimentazione e nutrizione umana, F04A Patologia generale, F07A Medicina interna, E07X Farmacologia.

2. *Area epidemiologica.*

Obiettivo: lo specializzando dovrà aggiornare le sue conoscenze in epidemiologia generale ed acquisire quelle conoscenze che gli permettano di preparare un protocollo sperimentale per uno studio specifico di epidemiologia della nutrizione ed interpretarne successivamente i risultati.

Settori: F01X Statistica medica, F22A Igiene generale e applicata, S01B Statistica per la ricerca sperimentale.

3. *Area di nutrizione clinica dell'adulto.*

Obiettivo: lo specializzando dovrà conoscere significato e modalità dietoterapiche in ausilio della cura delle patologie gastrointestinali epatobiliari, renali, pancreaticlie e cardiocircolatorie. Dovrà conoscere la dietoterapia della carenza di ferro (anche in gravidanza), la dietetica della gestante, della nutrice e dell'anziano. La dietoterapia del sovrappeso corporeo, dell'obesità e delle magrezze patologiche.

Settori: F07A Medicina interna, F07D Gastroenterologia, F07E Endocrinologia, F08A Chimica generale,

F20X Ginecologia ed ostetricia, F23C Scienze infermieristiche ostetricoginecologiche, M11E Psicologia clinica.

4. *Area di nutrizione clinica dell'età evolutiva.*

Obiettivo: lo specializzando dovrà conoscere e saper applicare i concetti di base dell'alimentazione nel primo anno di vita (allattamento al seno, allattamento artificiale, divezzamento) e quelli dell'alimentazione dal secondo anno di vita alla adolescenza con particolare riguardo per gli aspetti che si riferiscono al ruolo che svolge l'attività fisica sui bisogni in energia in età evolutiva ed in particolare l'attività sportiva non agonistica nel periodo scolastico.

Lo specializzando dovrà anche conoscere gli aspetti teorici e la pratica clinica del recupero dei deficit nutrizionali in età evolutiva e le modalità di intervento nelle sindromi da malassorbimento.

Settori: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F19A Pediatria generale specialistica, F23B Scienze infermieristiche pediatriche.

5. *Area dell'organizzazione dei servizi dietetici ospedalieri.*

Obiettivo: lo specializzando dovrà conoscere finalità, strutture e modello organizzativo del servizio dietetico ospedaliero, la dieta del paziente ospedalizzato, l'alimentazione artificiale del paziente ospedalizzato, le interferenze tra farmaci ed alimentazione, il day-hospital e l'ambulatorio specializzato. Egli dovrà anche conoscere il ruolo del servizio dietetico ospedaliero nel territorio e l'assistenza dietoterapica domiciliare.

Settori: F22A Igiene generale e applicata, F22E Scienze tecniche dietetiche applicate, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

Indirizzo di nutrizione applicata (NA):

1. *Area di statistica dei consumi alimentari.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere e sapere applicare le conoscenze fondamentali per il rilevamento statistico dei consumi alimentari nella popolazione e quelle per il trattamento, l'elaborazione e l'interpretazione nutrizionale ed economica dei risultati. Una particolare attenzione sarà data all'analisi dei dati mediante l'impiego dell'informatica.

Settori: C01B Chimica merceologica, F01X Statistica medica, S01B Statistica per la ricerca sperimentale.

2. *Area di dietologia fisiologica.*

Obiettivo: lo specializzando dovrà apprendere il ruolo degli alimenti nel soddisfare i bisogni in energia e nutrienti dell'uomo a partire dalle abitudini alimentari delle popolazioni e dovrà apprendere a comporre regimi alimentari normali fisiologici mediante l'uso delle tabelle di composizione degli alimenti basandosi, altresì, sulle conoscenze propedeutiche di chimica degli alimenti e di tecnologie alimentari per valutare l'influenza eventuale di queste ultime sulla qualità nutrizionale dei regimi composti.

Settori: C09X Chimica bromatologica, E04A Fisiologia generale, E05A Biochimica, E06B Alimentazione e nutrizione umana, F23E Scienze tecniche dietetiche applicate.

3. *Area della sorveglianza alimentare della popolazione e degli interventi alimentari.*

Obiettivo: lo specializzando dovrà conoscere le metodologie e le procedure per fornire, mediante gli studi sui consumi alimentari, le informazioni necessarie per l'analisi delle cause e dei fattori associati che determinano problemi nutrizionali nelle popolazioni e seguirne la loro evoluzione. Lo specializzando dovrà anche apprendere a formulare ed eseguire interventi alimentari di carattere sociale.

Settori: E06B Alimentazione e nutrizione umana, F01X Statistica medica, F22A Igiene generale e applicata, S01B Statistica per la ricerca sperimentale.

4. *Area della qualità nutrizionale degli alimenti.*

Obiettivo: partendo dalla biochimica delle classi di composti di interesse nutrizionale (aminoacidi, acidi grassi, saccaridi, etc.) e dalla loro biodisponibilità in funzione dei vari componenti del regime alimentare, lo specializzando dovrà sapere definire il valore nutrizionale degli alimenti in riferimento al fabbisogno in nutrienti.

Settori: E04A Fisiologia generale, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E06B Alimentazione e nutrizione umana, F22A Igiene generale e applicata.

5. *Area dell'educazione e dell'informazione alimentare.*

Obiettivo: lo specializzando dovrà conoscere gli elementi delle tecniche della comunicazione di massa in materia di alimentazione e di nutrizione. Egli dovrà anche essere capace di definire gli obiettivi e i programmi dell'informazione alimentare in relazione all'organizzazione sociale a cui essa si riferisce e compiere un'analisi dei progetti delle comunicazioni di massa applicate all'informazione alimentare e saperne valutare i risultati.

Settori: E06A Fisiologia umana, E06B Alimentazione e nutrizione umana.

Indirizzo tecnologico alimentare (TA):

1. *Area di chimica degli alimenti.*

Obiettivo: mediante l'apprendimento dei metodi di analisi dei principali componenti alimentari e delle principali metodologie dell'analisi chimica strumentale, lo specializzando dovrà essere capace di eseguire l'analisi e il controllo dei prodotti alimentari.

Settori: C01A Chimica analitica, C01B Chimica merceologica, C09X Chimica bromatologica, E05A Biochimica.

2. *Area della qualità nutrizionale e sensoriale degli alimenti e della loro sicurezza d'uso.*

Obiettivo: lo specializzando dovrà sapere definire il ruolo nutrizionale degli alimenti a partire dalla loro composizione chimica e dalla biodisponibilità dei nutrienti in essi presenti e dovrà sapere delineare un indirizzo igienico sanitario preventivo e di controllo attraverso la valutazione dei contaminanti volontari e involontari in essi presenti. Allo scopo di condurre una valutazione quanto più completa possibile, della qualità totale di un alimento, lo specializzando dovrà anche essere capace di compiere rilevamenti sulle proprietà organolettiche degli alimenti e sulla loro comodità d'uso.

Settori: E04A Fisiologia generale, E05A Biochimica, E06B Alimentazione e nutrizione umana, F22A Igiene generale e applicata.

3. *Area delle operazioni unitarie delle tecnologie alimentari.*

Obiettivo: lo specializzando dovrà conoscere i principi delle tecnologie che hanno importanza nelle industrie alimentari attraverso un esame degli aspetti teorici delle operazioni unitarie e la descrizione per ciascuna operazione degli impianti industriali disponibili con i differenti campi di applicazione. In tale modo lo specializzando dovrà avere la capacità di fare delle scelte progettuali in funzione delle ipotesi di lavoro collegate al tipo di alimento da trattare, alla capacità produttiva, ai fattori economici e alla qualità del prodotto finito.

Settori: E12X Microbiologia generale, G08A Scienza e tecnologia dei prodotti alimentari, G08B Chimica industriale e tecnologica.

4. *Area dei processi tecnologici.*

Obiettivo: lo specializzando dovrà conoscere i processi produttivi nei principali settori agroalimentari (cereali, materie grasse lattiero-casearie, carni e pesci, bevande alcoliche) con analisi critica delle diverse soluzioni adottate in modo da essere in grado di fare una valutazione di funzione dei principali parametri qualitativi biologici presenti nelle altre aree. Lo specializzando dovrà anche conoscere i principi biologici applicabili alle biotecnologie con particolare riguardo per i processi fermentativi per la produzione di acidi organici e per la produzione ed applicazione di enzimi per il recupero di nutrienti da sottoprodotti agroalimentari.

Settori: C10X Chimica e biotecnologia delle fermentazioni, G09B Nutrizione e alimentazione animale, I15C Impianti chimici, I15F Ingegneria chimica biotecnologica.

*Tabella B* - STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE.

C1 - *Indirizzo di nutrizione clinica.*

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma in scienza dell'alimentazione nell'indirizzo di nutrizione clinica, deve:

avere svolto almeno 20 valutazioni di composizione corporea con metodo antropometrico e mediante impedenziometria bioelettrica;

avere svolto almeno 50 test diagnostici dinamici e funzionali nell'area della nutrizione clinica dell'adulto e dell'individuo in età evolutiva;

avere preparato almeno un protocollo di studio di epidemiologia della nutrizione;

avere posizionato almeno 10 volte il sondino naso-gola e la cannula in vena periferica per l'alimentazione artificiale;

avere effettuato almeno 10 bilanci di azoto in pazienti ospedalizzati.

Costituiscono attività di perfezionamento opzionali (obbligatorie almeno due su tre):

*a)* nutrizione artificiale: avere acquisito esperienza sulle procedure che si eseguono nella nutrizione enterale e parenterale e nell'allestimento delle sacche contenenti i liquidi nutritivi da somministrare al paziente e nella gestione del sistema di infusione per un periodo non inferiore ad un semestre;

*b)* nutrizione clinica nella patologia del metabolismo: avere frequentato per un periodo non inferiore a un semestre un reparto di medicina generale, partecipando attivamente alla gestione clinica di pazienti affetti da patologie di carattere metabolico (diabete, dislipidemie, etc.) la cui terapia si avvale di trattamento dietetico;

*c)* nutrizione clinica nella patologia dei deficit nutrizionali: avere partecipato in Italia o nei Paesi in via di sviluppo al recupero nutrizionale di soggetti affetti da malattie da carenza e/o eccesso energetico, proteico e vitaminico per un periodo non inferiore a un semestre.

C2 - *Indirizzo di nutrizione applicata.*

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma in scienza dell'alimentazione nell'indirizzo di nutrizione applicata, deve:

avere gestito una banca dati di carattere nutrizionale su computer;

avere eseguito per almeno 15 alimenti un'analisi chimica centesimale di nutrienti comprendente lipidi, protidi, fibre, vitamine A, B1, B2, PP, calcio, ferro;

avere preparato almeno 30 schemi dietetici riferentisi a comunità di sesso e età differenti;

avere effettuato almeno 50 esami antropometrici su individui in età evolutiva e avere valutato con opportune tabelle, il livello di accrescimento;

avere effettuato, almeno su 10 campioni di alimenti, analisi chimiche che prevedano l'utilizzazione di HPLC e gascromatografo.

Costituiscono attività di perfezionamento opzionali (obbligatorie almeno due sulle tre previste):

*a)* statistica dei consumi alimentari: avere acquisito mediante soggiorno di studio di almeno un semestre in una unità di informatica e di statistica, conoscenze avanzate sulle principali metodologie di elaborazione di dati sui consumi alimentari della popolazione;

*b)* biochimica della nutrizione: avere frequentato per almeno un semestre un istituto di ricerca dove si effettuano studi sui principali meccanismi biochimici della nutrizione e dimostrare di avere acquisito conoscenze avanzate sulle principali tecniche utilizzate;

*c)* dietetica delle comunità: avere partecipato per almeno un semestre alle attività di alimentazione di comunità e dimostrare di avere acquisito conoscenze avanzate sulla definizione delle tabelle dietetiche, sui metodi di controllo della qualità igienica e nutrizionale degli alimenti utilizzati, sui metodi di gestione della refezione e sulle valutazioni antropometriche dello stato di nutrizione degli utenti della refezione comunitaria.

C3 - *Indirizzo tecnologico alimentare.*

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma in scienza dell'alimentazione nell'indirizzo tecnologico alimentare, deve:

avere effettuato su almeno 15 alimenti l'analisi chimica degli acidi grassi e degli aminoacidi dimostrando di conoscere a fondo la strumentazione analitica di base e quella specifica;

avere effettuato per almeno novanta giorni un soggiorno di studio presso un'industria di trasformazione di prodotti di origine animale (carni, pesci, prodotti lattiero-caseari);

avere effettuato per almeno novanta giorni un soggiorno di studio presso un'industria di trasformazione di prodotti di origine vegetale.

Costituiscono attività di perfezionamento opzionali (obbligatorie almeno due sulle tre previste):

*a)* analisi chimica degli alimenti: avere acquisito mediante soggiorno di studio di almeno un semestre in un istituto di ricerca, una solida esperienza sui principali metodi di analisi chimica correntemente utilizzati per l'analisi chimica dei prodotti alimentari (nutrienti e sostanze xenobiotiche);

*b)* tecnologia dell'industria alimentare: avere acquisito mediante soggiorno di studio di almeno un semestre in industrie alimentari, una conoscenza approfondita sulle principali operazioni unitarie di trasformazione, sulla gestione tecnica della strumentazione e sul controllo di qualità dei prodotti;

*c)* biotecnologie alimentari: avere acquisito mediante soggiorno di studio di almeno un semestre in istituti di ricerche e industrie alimentari le tecniche e le procedure della fermentazione alcolica (produzione di vino, birra e etanolo) e della fermentazione dei prodotti lattiero-caseari, che quelle per lo studio, il riconoscimento e il miglioramento dei ceppi produttivi.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 27 ottobre 1997

*Il rettore:* CALZONI

97A9314

---

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1997.

**Modificazioni allo statuto dell'Università, relativamente alla facoltà di farmacia.**

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo, approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1996, n. 235;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 6 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile

1996, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore farmaceutico;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale nella seduta del 2 ottobre 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

All'art. 336 del titolo XI relativo alle scuole di specializzazione del settore farmaceutico viene inserita, in ordine alfabetico, la Scuola di specializzazione in farmacia industriale.

Dopo l'art. 347 del medesimo titolo XI, relativo alla scuola di specializzazione in chimica e tecnologie alimentari, vengono inseriti i nuovi articoli dal 348 al 358 relativi alla Scuola di specializzazione in farmacia industriale con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

*Scuola di specializzazione in farmacia industriale*

Art. 348. — Ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, e del decreto ministeriale 6 settembre 1995, presso la facoltà di farmacia è istituita la Scuola di specializzazione in «farmacia industriale».

La Scuola ha lo scopo di formare specialisti in grado di ricoprire posti dirigenziali nell'industria farmaceutica quali: direttore tecnico di stabilimento farmaceutico, capo controllo di qualità, direttore di reparto e responsabile ricerca di tecnica farmaceutica.

A seguito del conseguimento del diploma di specializzazione, la Scuola consente l'assunzione della qualifica di specialista in farmacia industriale.

Art. 349. — Il corso di studio ha durata triennale.

Alle aree didattiche che caratterizzano questo corso, indicate all'art. 357, devono essere dedicate almeno 1.000 ore.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Art. 350. — Sulla base delle risorse umane, delle strutture e delle attrezzature disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990, il consiglio della Scuola è in grado di accettare un numero massimo di 10 iscritti/anno di corso, per un totale di 30 specializzandi.

Le modalità delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della Scuola.

La Scuola afferisce all'istituto di chimica e tecnologia del farmaco della facoltà di farmacia.

La sede della Scuola è la facoltà di farmacia.

Possono concorrere al funzionamento della Scuola in farmacia industriale le facoltà di medicina e chirurgia e di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 351. — Sono titolo di ammissione alla Scuola in farmacia industriale le lauree in:

chimica e tecnologia farmaceutiche, farmacia, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, scienze delle preparazioni alimentari, scienze delle produzioni animali.

Sono altresì ammessi alla Scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università italiana e straniera, accettato dalle competenti autorità italiane, dal consiglio della Scuola e dal senato accademico e ritenuto equipollente anche limitatamente ai fini dell'iscrizione a detta Scuola.

Art. 352. — Il consiglio della Scuola determina con apposito regolamento, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi. Il consiglio determina pertanto: *a)* gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali, con la suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici; *b)* la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio. Gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali, determinati dal consiglio della Scuola secondo quanto indicato al punto *a)* del presente articolo (e comunque la copertura degli eventuali relativi moduli didattici) sono affidati, nel rispetto delle leggi vigenti, ai professori di ruolo dello stesso settore disciplinare o di settore ritenuto dalla facoltà affine, ovvero a ricercatori confermati. Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne, ogni corso di insegnamento potrà inoltre comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste dallo statuto dell'Università.

Art. 353. — Nel determinare il piano di studi, secondo quanto previsto dall'articolo precedente, il consiglio deve comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nelle norme relative alla Scuola di specializzazione in «farmacia industriale», alle quali devono essere dedicate almeno 1000 ore. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si svilupperà l'attività didattica e verranno reperiti i docenti.

Art. 354. — All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della Scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolta sotto la guida di un responsabile nominato dal consiglio della Scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della Scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari od extrauniversitari.

Art. 355. — Su proposta del consiglio della Scuola, l'Università stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzione e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

È consentito in parte l'espletamento dei corsi anche presso sedi distaccate.

Art. 356. — La suddetta Scuola di specializzazione in «farmacia industriale» corrisponde all'ex Scuola di specializzazione in «farmacia industriale.

Art. 357. — Il corso di specializzazione in «farmacia industriale» è caratterizzato dalle seguenti aree didattiche alle quali, secondo il dettato dell'art. 353 precedente, devono essere dedicate almeno 1000 ore:

Area 1 - *Chimica.*

L'obiettivo è quello di fornire allo specializzando un'adeguata conoscenza teorica e pratica della chimica farmaceutica e della tecnologia farmaceutica, in modo da consentire la progettazione, la fabbricazione ed il controllo delle diverse forme farmaceutiche tradizionali e dei sistemi terapeutici innovativi.

Settori scientifico-disciplinari: C07X chimica farmaceutica, C08X farmaceutico tecnologico applicativo, C09X chimica bromatologica.

Area 2 - *Biologica.*

Lo specializzando deve acquisire una conoscenza sufficiente delle discipline biologiche soprattutto nel settore della farmacologia e della microbiologia in grado di consentirgli un razionale approccio alla progettazione e preparazione di forme farmaceutiche.

Settori scientifico-disciplinari: E07X farmacologia, F05X microbiologia e microbiologia clinica.

Area 3 - *Matematico-statistica.*

Lo specializzando deve acquisire quelle conoscenze di base di matematica e di statistica tali da consentirgli la corretta elaborazione dei dati legati soprattutto al controllo statistico della produzione farmaceutica.

Settori scientifico-disciplinari: A01B algebra, A02B probabilità e statistica matematica.

Art. 358. — Per quanto non previsto dagli articoli precedenti si fa riferimento alle norme generali contenute nei decreti del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 17 aprile 1982), e 30 ottobre 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 26 settembre 1988) e nel decreto ministeriale 16 settembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982).

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 31 ottobre 1997

p. *Il rettore:* DI PILLA

97A9315

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1997.

**Modificazioni allo statuto dell'Università, relativamente alla facoltà di medicina veterinaria.**

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1996, n. 235;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 5 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 1997, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1997 di autorizzazione all'istituzione;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale nella seduta del 23 ottobre 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 421, titolo XV, relativo alle norme comuni alle scuole di specializzazione del settore veterinario, viene modificato inserendo in ordine alfabetico le seguenti scuole di specializzazione:

Alimentazione animale;

Biotecnologie veterinarie;

Medicina e chirurgia del cavallo.

Art. 2.

Dopo l'art. 429, titolo XV, relativo alle norme comuni delle scuole di specializzazione del settore veterinario vengono inseriti i nuovi articoli 430, 431 e 433 relativi rispettivamente alle scuole di specializzazione in alimentazione animale, biotecnologie veterinarie e medicina e chirurgia del cavallo con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 430 *(Scuola di specializzazione in alimentazione animale)*. — Il corso di specializzazione in alimentazione animale è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 426, almeno 1.000 ore sono le seguenti:

Area 1 - *Anatomia e fisiologia dell'apparato digerente, biochimica della nutrizione.*

Lo specializzando deve approfondire le conoscenze sulle caratteristiche morfologiche e funzionali del digerente dei monogastrici e poligastrici, nonché le nozioni fondamentali sulle principali molecole e sui principali processi chimico-biologici a livello dell'organizzazione strutturale cellulare e del metabolismo in funzione della produzione animale.

Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B, E05A, E05B.

Area 2 - *Produzione, conservazione e valutazione degli alimenti zootecnici.*

Lo specializzando deve conseguire un'approfondita conoscenza delle caratteristiche chimico-nutrizionali degli alimenti zootecnici ai fini di un impiego dietologico mirato a soddisfare le esigenze degli animali; deve, inoltre, acquisire le nozioni relative ai vari aspetti della produzione, conservazione e trattamento degli alimenti, comprensivi delle metodiche, anche innovative, per un loro valido utilizzo nel settore della tecnica mangimistica.

Settori scientifico-disciplinari: G02A, G08A, G09B.

Area 3 - *Esigenze nutritive e razionamento degli animali domestici.*

Lo specializzando deve conoscere in maniera approfondita i fabbisogni alimentari degli animali in funzione delle necessità fsiologiche, delle condizioni di allevamento e delle attività produttive ed avere piena padronanza della formulistica alimentare delle tecniche di razionamento.

Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09B, G09C, G09D.

Area 4 - *Igiene alimentare degli allevamenti e qualità dei prodotti zootecnici.*

In una visione generale ed integrata dei problemi dell'igiene zootecnica, lo specializzando deve approfondire tutti gli aspetti della corretta alimentazione degli animali allevati al fine di conservare uno stato di benessere ottimale degli animali a tutela della salubrità, quantità e qualità delle derrate alimentari prodotte, con ripercussioni largamente positive anche in ordine alla riduzione dei costi di produzione e di salvaguardia degli aspetti ecologici-ambientali.

Settori scientifico-disciplinari: G09B, G09C, G09D, V31B, V32A, V33A, V33B.

Area 5 - *Errori dietetici, squilibri nutrizionali, patologia e tossicologia alimentare.*

Lo specializzando deve approfondire le conoscenze dei fattori responsabili di errori dietetici, evidenziando i principali squilibri nutrizionali, dovrà, inoltre, valutare il ruolo dell'alimentazione come causa predisponente e/o determinante nell'eziologia di varie patologie ricorrenti nell'allevamento animale, analizzare, infine, gli aspetti tossicologici direttamente od indirettamente legati all'alimentazione.

Settori scientifico-disciplinari: G09B, V33A, V33B.

Area 6 - *Aspetti economici e normativi dell'alimentazione animale.*

Lo specializzando, che si qualifica come gestore del sistema alimentare nell'allevamento animale, deve avere una preparazione finalizzata alla conoscenza teo-

rica ed applicativa del mercato e dell'utilizzo degli alimenti e dei prodotti animali, nel contesto delle politiche e delle normative internazionali, nazionali e regionali.

Inoltre, in riferimento alle prospettive professionali, assume rilevanza la preparazione estimativa generale e specifica e quella amministrativa delle imprese agrozootecnico-industriale interessate al settore dell'alimentazione animale.

Settori scientifico-disciplinari: G01X, G09B, V33B.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in:

Medicina veterinaria;

Scienze e tecnologie agrarie;

Scienze della produzione animale;

Scienze e tecnologie alimentari,

in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, qualora prevista.

Art. 431 *(Scuola di specializzazione in biotecnologie veterinarie).* — Il corso di specializzazione in biotecnologie veterinarie è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 426, almeno 1.000 ore sono le seguenti:

Area 1 - *Biologia e genetica.*

Lo studente deve acquisire ed approfondire le conoscenze relative a: organizzazione strutturale e molecolare delle cellule procariote ed eucariote e dei virus; meccanismi delle funzioni cellulari e organizzazione, espressione e trasmissione dell'informazione genetica.

Settori scientifico-disciplinari: E02C, E03A, E03D, C10X, F03X, V30A, V32A, G09A.

Area 2 - *Tecnologie cellulari e biomolecolari.*

Lo studente deve acquisire ed approfondire i fondamenti e le metodologie per lo studio e la manipolazione in vitro di cellule e funzioni cellulari, anche mediante modificazioni del patrimonio genetico. Dovrà anche essere in grado di analizzare la struttura dei prodotti biotecnologici e conoscere le principali procedure industriali per la produzione degli stessi.

Settori scientifico-disciplinari: E03D, E04B, C08X, E13X, C10X, E05B.

Area 3 - *Propedeutica generale veterinaria.*

Lo studente deve approfondire le proprie conoscenze nel campo della chimica e biochimica veterinaria e in quello dell'anatomia e fisiologia degli animali domestici finalizzandole ai settori di specifico interesse biotecnologico.

Settori scientifico-disciplinari: E05A, E05B, V30A, V30B.

Area 4 - *Patologia e immunologia veterinaria.*

Lo studente dovrà approfondire i meccanismi dei processi patologici e delle interrelazioni fra gli stessi ed i vari sistemi dell'organismo animale, con particolare riferimento al momento molecolare. Dovrà, inoltre, acquisire specialistiche nozioni sui meccanismi immunologici e sugli aspetti fondamentali della biocompatibilità tissutale e sistemica dei materiali utilizzati per le bioprotesi.

Settori scientifico-disciplinari: I26A, V31A, V32A, V34A.

Area 5 - *Riproduzione animale.*

Lo studente deve apprendere le biotecnologie applicate alla ottimizzazione della riproduzione degli animali d'allevamento, terrestri ed acquatici, con specifico riguardo alla manipolazione e alla conservazione dei gameti e degli embrioni, anche nell'ottica della produzione di animali trasgenici.

Settori scientifico-disciplinari: V30B, V34B, G09A.

Area 6 - *Farmacologia e tossicologia veterinaria.*

Lo studente deve approfondire le principali modalità di ottenimento, allestimento, nonché le conoscenze sui meccanismi d'azione e la valutazione farmacocinetica e tossicologica di farmaci e molecole di origine biotecnologica di interesse medico veterinario.

Settori scientifico-disciplinari: V33A, V33B.

Area 7 - *Produzioni animali.*

Lo studente deve approfondire le tecnologie innovative riguardanti il miglioramento, il recupero e l'alimentazione degli animali di interesse zootecnico, comprese le specie acquatiche. Deve altresì conoscere sia il possibile impiego di prodotti biotecnologici per il miglioramento delle produzioni animali che l'utilizzazione degli animali quali bioreattori per la produzione di molecole di interesse biologico.

Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09B, G09C, G09D.

Area 8 - *Diagnostica e profilassi veterinaria.*

Lo studente deve approfondire le metodologie di rilevamento epidemiologico nonché le conoscenze atte all'allestimento di presidi immunitari di origine biotecnologica. Deve inoltre acquisire padronanza delle metodologie diagnostiche molecolari delle forme morbose di interesse medico veterinario.

Settori scientifico-disciplinari: V32A, V32B, V33B.

Area 9 - *Igiene e tecnologia degli alimenti di origine animale.*

Lo studente deve approfondire la conoscenza delle principali biotecnologie riguardanti il settore produzione e igiene degli alimenti e dei prodotti derivanti da tecnologie avanzate per la trasformazione delle derrate alimentari. Dovrà impadronirsi delle metodiche di dia-

gnostica mediante l'impiego di biosensori lungo la linea produttiva e dei metodi immunochimici e batteriologici innovativi.

Settori scientifico-disciplinari: E05B, C09X, V31B, G08B.

Area 10 - *Benessere animale e legislazione.*

Lo studente dovrà approfondire le conoscenze dei principi etici legati all'allevamento e alla sperimentazione animale, nonché le normative relative alla buona prassi di laboratorio, approfondendo i metodi alternativi all'uso degli animali da esperimento. Dovrà conoscere in modo approfondito le normative nazionali ed internazionali riguardanti la sanità pubblica veterinaria.

Settori scientifico-disciplinari: G09C, G09D, V30B, V31B, V32A, V33B.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina veterinaria in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 433 *(Scuola di specializzazione in medicina e chirurgia del cavallo).* — Il corso di specializzazione in medicina e chirurgia del cavallo è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 426, almeno 1.000 ore sono le seguenti:

Area 1 - *Propedeutica di base.*

Approfondimento delle nozioni di base di anatomia e fisiologia del cavallo con particolare riguardo al cavallo atleta, lo specializzando dovrà inoltre studiare l'etologia e le norme comportamentali.

Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B, V31A.

Area 2 - *Diagnostica.*

Lo specializzando dovrà approfondire tutte le discipline che permettono una corretta indagine clinica atta a rilevare la presenza o meno di malattie o di insufficienze che ne limitino o pregiudichino l'impiego sportivo. Si dovranno comprendere anche esami collaterali e di laboratorio.

Settori scientifico-disciplinari: V32A, V32B, V33A, V33B, V34A.

Area 3 - *Chirurgica.*

Lo specializzando dovrà apprendere sia le manualità che le conoscenze teoriche atte a diagnosticare e trattare le patologie di interesse chirurgico anche con l'ausilio dei più moderni metodi di indagine.

Settore scientifico-disciplinare: V34A.

Area 4 - *Riproduttiva.*

Lo specializzando dovrà approfondire le tematiche che ne dimostrino la conoscenza nei riguardi dell'apparato riproduttivo, della gravidanza, del parto e del successivo allevamento del puledro.

Settori scientifico-disciplinari: V34A, V34B.

Area 5 - *Zootecnico-nutrizionale.*

Lo specializzando dovrà approfondire lo studio di quelle discipline che permettono una corretta alimentazione e la conoscenza degli aspetti morfo-funzionali delle razze equine.

Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09B, G09C.

Area 6 - *Terapeutica.*

In questo gruppo di materie dovranno essere approfonditi i concetti su cui si basa una moderna terapia farmacologica applicata al cavallo.

Settori scientifico-disciplinari: V33A, V34A.

Area 7 - *Anatomo-istopatologica.*

Lo specializzando dovrà riuscire a stabilire, con le conoscenze acquisite, la causa della morte del cavallo.

Settore scientifico-disciplinare: V31A.

Area 8 - *Infettivistica.*

Nozioni di base e specialistiche su epidemiologia, profilassi e controllo delle malattie diffusive di origine infettiva e parassitaria e normative che regolano lo spostamento degli equini.

Settori scientifico-disciplinari: V32A, V32B.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina veterinaria in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 31 ottobre 1997

p. *Il rettore:* DI PILLA

97A9316

## UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1997.

**Istituzione della scuola di specializzazione di radiodiagnostica presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia (sede di Varese).**

### IL RETTORE

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Veduto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;

Veduto il decreto ministeriale 5 maggio 1997;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1996-98;

Veduto il decreto ministeriale 3 luglio 1996;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933 n. 1592;

Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 1° agosto 1997;

Veduto i decreto ministeriale 29 ottobre 1997 di autorizzazione;

Veduto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Pavia, emanato con decreto rettorale del 12 settembre 1996, pubblicato sul supplemento ordinario n. 158 della *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 1996, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e di emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell' art. 17 del testo unico più sopra citato e approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13ottobre 1927, n. 2229 e successive modificazioni;

Considerata la necessità di procedere ad una riarticolazione dello statuto contenente gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione.

Decreta

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Dopo l'art. 1138 vigente testo dello statuto, al titolo XV e con scorrimento automatico degli articoli successivi, viene inserita la scuola di specializzazione in radiodiagnostica secondo il seguente articolato:

Art. 1. — Nella seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia, sede di Varese, è istituita la scuola di specializzazione in radiodiagnostica; essa risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nei settori professionali delle Scienze delle immagini e radiologia interventistica, e della neuroradiologia diagnostica e terapeutica.

La scuola ha un tronco comune di 3 anni e si articola negli indirizzi di radiologia diagnostica ed interventistica e di neuroradiologia diagnostica e terapeutica.

Art. 3. — La scuola rilascia il titolo di specialista in radiodiagnostica.

Art. 4. — Il corso ha la durata di 4 (quattro) anni.

Art. 5. — La sede amministrativa della scuola di specializzazione in Radiodiagnostica è situata presso il dipartimento di scienze cliniche e biologiche dell'Università di Pavia, sede di Varese - Viale Borri 57, 21100 Varese.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia - sede di Varese e quelle dell'Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese, rispondenti a tutti i requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del decreto-legge 257/1991 ed all'art. 6, comma 2 del decreto-legge 502/1992, nonché il relativo personale Universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla Tab. *A* e quello dirigente del servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6. — In base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 6 (sei) per ciascun anno di corso, per un totale di 24 (ventiquattro) specializzandi.

Art. 7. — Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito presso Università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.

I laureati in medicina e chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alla scuola di specializzazione in radiodiagnostica possono essere iscritti alla scuola stessa purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei corsi. Durante tale periodo, i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

Art. 8. — Ciascun anno di corso prevede di norma circa 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidato, da effettuare frequentando le strutture sanitarie della scuola universitaria e ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel servizio sanitario nazionale.

Art. 9. — Il consiglio della scuola è tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al secondo comma dell'art. 5. Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui all'art. 2 e gli obiettivi specificati nelle tabelle *A* e *B*, relative agli standards formativi specifici per la specializzazione in radiodiagnostica, determina pertanto nel rispetto dei diritti dei malati:

*a)* la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

*b)* la suddivisione nei periodi temporali delle attività didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.

Art. 10. — Il piano di studi è determinato dal consiglio della scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati nella tabella *A*. L'organizzazione del processo di addestramento ivi compresa l'attività svolta in prima persona, minima indispensbile per il consegnimento del diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto per la specializzazione in radiodiagnostica nella specifica tabella *B*.

Il piano dettagliato delle attività formative è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

Art. 11. — Il consiglio della scuola potrà autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extra universitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola può riconoscere utile, sulla base di idonee documentazioni, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Art. 12. — L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella tabella *B*.

Art. 13. — Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione.

Art. 14. — Norma transitoria: la scuola di specializzazione in radiodiagnostica e quella in radioterapia sostituiscono la pre-esistente scuola in radiologia.

Tabella *A* - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.

Area A - *Propedeutica.*

Obiettivo: Lo specializzando deve approfondire le conoscenze di fisica medica, informatica, anatomia ed anatomia patologica, biologia, protezionistica e danni iatrogeni in radiologia ai fini di una adeguata preparazione nei settori della scuola di specializzazione.

Settori:

F18X Diagnostica per immagini e radioterapia;

B01B Fisica medica;

E06A Fisiologia umana;

E09A Anatomia umana;

E10X Biofisica;

F04A Patologia generale;

F06A Anatomia patologica;

F22A Igiene generale ed applicata;

F22B Medicina legale

F01 Statistica medica.

Area B - *Tecnologia della strumentazione formazione elaborazione e conservazione delle immagini radiologiche.*

Obiettivo: Lo specializzando deve acquisire una conoscenza avanzata sia sulle strumentazioni tradizionali che sulle nuove macchine di diagnostica per immagini. Deve inoltre essere al corrente delle problematiche inerenti le immagini digitali.

Settori:

F18X Diagnostica per immagini e radioterapia;

B01B Fisica medica;

E10X Biofisica.

Area C - *Tecniche di radiologia e diagnostica per immagini.*

Obiettivo: Lo specializzando deve acquisire la completa conoscenza delle tecniche per l'impiego delle strumentazioni per l'esame dei vari organi ed apparati.

Settori:

F18X Diagnostica per immagini e radioterapia;

B01B Fisica medica;

E10X Biofisica;

F07A Medicina interna;

F08A Chirurgia generale.

Area D - *Metodologia e radiologia clinica dei vari organi ed apparati.*

Obiettivo: Lo specializzando deve conoscere le metodologie da impiegare per lo studio dei vari organi ed apparati e deve conoscere i problemi inerenti alla clinica medica e chirurgica per un preciso orientamento delle metodiche da impiegare. Deve inoltre conoscere le possibilità di studio funzionale di organi ed apparati e di localizzazione di processi patologici mediante scintigrafia (Planare, SPET, PET).

Settori:

F18X Diagnostica per immagini e radioterapia;

F07A Medicina interna;

F08A Chirurgia generale.

Area E - *Radiologia interventistica vascolare e non vascolare.*

Obiettivo: Lo specializzando deve conoscere e deve saper praticare esami angiografici e procedure inerenti la radiologia interventistica dei vari organi ed apparati.

Settori:

F18X Diagnostica per immagini e radioterapia;

F07A Medicina interna;

F08A Chirurgia generale.

Area F - *Organizzativa gestionale e forense.*

Obiettivo: Lo specializzando deve acquisire la conoscenza per programmare l'attività di un servizio di radiologia, organizzare e gestire le diverse attività; come altresì conoscere i problemi medico-legali inerenti l'uso delle diverse procedure diagnostiche.

Settori:

F18X Diagnostica per immagini e radioterapia;

F22A Igiene generale ed applicata;

F22B Medicina legale;

Area G - *Neuroradiologia* (specifico indirizzo).

Obiettivo: Lo specializzando deve avere una approfondita conoscenza dell'anatomia ed anatomia patologica relative al settore, di tutte le metodiche neuroradiologiche diagnostiche e terapeutiche, nonché nozioni di clinica neurologica e neurochirurgia.

Settori:

F18X Diagnostica per immagini e radioterapia;

F11B Neurologia;

F12A Neuroradiologia;

F12B Neurochirurgia.

Tabella *B)* Standard complessivo di addestramento professionale.

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve avere frequentato le sezioni, i servizi generali e speciali del reparto radiologico avendo collaborato all'effettuazione ed alla refertazione degli esami come di seguito elencato:

Frequenza per mesi 2 del trattamento immagini, informatica ecc.

Frequenza per mesi 4 nella sezione di ecografia con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 1.000 esami.

Frequenza per mesi 4 nella sezione di tomografia computerizzata con partecipazione ad almeno n. 750 esami;

Frequenza per mesi 5 nella sezione di risonanza magnetica con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 700 esami;

Frequenza per mesi 7 nella sezione di radiologia scheletrica e dell'apparato respiratorio con partecipazine all'iter diagnostico di almeno n. 1.500 esami.

Frequenza per mesi 5 nella sezione di radiologia gastrointestinale e genitourinaria (compresi organi addominali) con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 600 esami.

Frequenza per mesi 4 nel reparto con sezione di neuroradiologia con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 600 esami.

Frequenza per mesi 5 nella sezione di radiologia cardiovascolare ed interventistica con partecipazine all'iter diagnostico di almeno n. 400 esami.

Frequenza per mesi 2 nel reparto sezione di radiologia d'urgenza e pronto soccorso con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 500 esami.

Frequenza per mesi 2 nella sezione di mammografia con partecipazione all'iter diagnostico di almeno 500 esami.

Frequenza per mesi 1 nella sezione di radiologia maxillo-facciale e odontostomatologia con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 300 esami.

Frequenza per mesi 3 nella sezione di radiologia pediatrica, con partecipazione all'iter diagnostico di almeno 300 esami.

Costituiscono attività di perfezionamento opzionali:

Radiologia informatica: acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche necessarie alla produzione di sistemi di aiuto alla diagnosi e all'utilizzazione di apparecchiature per l'elaborazione delle immagini.

Lo specializzando deve aver acquisito esperienze di teleradiologia.

Indirizzo di neuroradiologia: lo specializzando deve frequentare nell'ultimo anno un reparto di neuroradiologia od una sezione aggregata con partecipazione ad almeno 1.600 esami.

Tale periodo, che riguarda il quarto anno dovrà essere detratto in proporzione dal periodo di frequenza negli altri reparti radiologici.

Infine lo specializzando deve avere partecipato alla conduzione, secondo le norma di buona pratica clinica, di almeno una sperimentazione clinica controllata.

Nel regolamento didattico d'ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti specialistici ed il relativo peso specifico.

Pavia, 30 ottobre 1997

*Il rettore:* SCHMID

97A9284

## UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1997.

**Riordinamento della scuola di specializzazione in «scienza dell'alimentazione».**

### IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, relativo a modifiche e aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore convertito in legge n. 73 in data 2 gennaio 1936;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, contenente disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, sul riordino delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 1996, contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente a varie scuole di specializzazione del settore medico;

Vista la delibera della facoltà di medicina e chirurgia che nella seduta del 28 gennaio 1997 ha proposto il riordinamento della scuola di specializzazione in «Scienza dell'alimentazione»;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del senato accademico di questo Ateneo, rispettivamente del 2 giugno 1997 e 4 giugno 1997 con le quali è stata approvata la proposta di modifica all'ordinamento didattico universitario relativamente ad alcune scuole di specializzazione del settore medico;

Vista la proposta formulata al ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dalle autorità accademiche di questa università, con nota n. 1591 del 22 luglio 1997;

Vista la nota ministeriale n. 2393 del 26 settembre 1997, contenente in allegato il parere espresso dal consiglio universitario nazionale nella seduta dell'11 settembre 1997, in merito al riordinamento di alcune scuole di specializzazione dell'area sanitaria fra le quali quella di «scienza dell'alimentazione»;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933 n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

Art. 1.

Gli articoli dal n. 445 al n. 452 relativi alla scuola di specializzazione in «Scienza dell'Alimentazione» sono soppressi e sostituiti da quelli indicati all'art. 3 del presente decreto.

Art. 2.

Dopo l'art. 444 relativo alla scuola di specializzazione in «Reumatologia», con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

Art. 3.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE

Art. 445. — Nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Cagliari, è istituita la scuola di specializzazione in scienza dell'Alimentazione che risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 446. — La scuola ha lo scopo di approfondire sul piano scientifico le conoscenze di coloro che si dedicano allo studio della scienza dell'alimentazione circa la nutrizione umana in condizioni fisiologiche, la nutrizione clinica, gli aspetti igienici, ecologici, tecnologici ed economico-sociali dell'alimentazione, nonché di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica specifica.

Art. 447. — La scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione si articola nei seguenti indirizzi:

indirizzo di nutrizione clinica (NC), per laureati in medicina e chirurgia;

indirizzo di nutrizione applicata (NA), per i laureati in scienze biologiche e in farmacia;

indirizzo tecnologico alimentare (TA), per i laureati in chimica, medicina veterinaria, chimica e tecnologia farmaceutica, scienze delle preparazioni alimentari.

Art. 448. — Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 449. — La sede amministrativa della scuola di specializzazione in scienza dell'Alimentazione è presso l'Istituto di fisiologia umana della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture dell'Università degli studi di Cagliari e quelle del servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del decreto legislativo 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline, subordinatamente alla approvazione del consiglio della scuola.

Art. 450. — Tenendo presenti i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge 341/1990 ed in base alle risorse, alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 5 per ciascun anno di corso per un totale di 20 specializzandi.

Art. 451. — Le aree di addestramento professionalizzante e i relativi settori scientifico-disciplinari sono indicati nella sottoriportata tabella:

TABELLA *A*

*Area propedeutica (comune ai tre indirizzi della scuola)*

Gli specializzandi del primo anno dei tre indirizzi dovranno aggiornare le conoscenze di biochimica, di statistica e di igiene in funzione di una specifica applicazione ai problemi della nutrizione.

La biochimica della nutrizione consentirà allo specializzando di affrontare lo studio dell'organismo come un complesso omeostatico che si avvale di meccanismi di regolazione enzimatica e ormonali influenzati anche dallo stato di nutrizione delle cellule;

La chimica degli alimenti consentirà allo specializzando di conoscere le proprietà strutturali e la reattività chimica dei nutrienti, così come la composizione degli alimenti in nutrienti antinutrienti non nutrienti e le eventuali modificazioni che possono intervenire a carico di questi composti durante i processi tecnologici;

La statistica applicata alla nutrizione consentirà allo specializzando di utilizzare gli elementi di base delle statistiche descrittive, delle leggi delle probabilità, di quelle del campionamento e della inferenza statistica;

L'igiene degli alimenti consentirà allo specializzando di acquisire le metodologie di identificazione delle malattie trasmissibili con gli alimenti e la legislazione necessaria per la loro prevenzione e controllo;

Considerando l'importanza che l'industria alimentare assume nei consumi alimentari della popolazione, lo studente del primo anno dei tre indirizzi dovrà conoscere le principali operazioni unitarie cui gli alimenti sono sottoposti in modo da essere in grado di valutare le modificazioni della qualità nutrizionale degli alimenti indotte da tali operazioni.

INDIRIZZO DI NUTRIZIONE CLINICA (NC)

1) *Area di fisiopatologia della nutrizione umana.*

Obiettivo: lo specializzando dovrà saper definire i bisogni dell'uomo e della popolazione in energia e nutrienti anche per quel che concerne il ruolo dell'attività fisica e sportiva; dovrà conoscere le basi biochimiche dei processi dismetabolici la cui terapia si avvale del trattamento dietetico e individuare le condizioni che provocano disordini congeniti o acquisiti del metabolismo del glucosio, degli aminoacidi, degli acidi grassi, delle basi azotate e del metabolismo minerale, nonché le patologie dovute a errori metabolici legati alla eritropoiesi.

Settori: E05B Biochimica clinica, E06A Fisiologia umana, E06B Alimentazione e nutrizione umana, F04A Patologia generale, F07A Medicina interna, E07X Farmacologia.

2) *Area epidemiologica.*

Obiettivo: lo specializzando dovrà aggiornare le sue conoscenze in epidemiologia generale ed acquisire quelle conoscenze che gli permettano di preparare un protocollo sperimentale per uno studio specifico di epidemiologia della nutrizione ed interpretarne successivamente i risultati.

Settori: F01X Statistica medica, F22A Igiene generale e applicata, S01B Statistica per la ricerca sperimentale.

3) *Area di nutrizione clinica dell'adulto.*

Obiettivo: lo specializzando dovrà conoscere significato e modalità dietoterapiche in ausilio della cura delle patologie grastrointestinali, epatobiliari, renali, pancreatiche e cardiocircolatorie. Dovrà conoscere la dietoterapia della carenza di ferro (anche in gravidanza), la dietetica della gestante, della nutrice e dell'anziano, la dietoterapia del sovrappeso corporeo, dell'obesità e delle magrezze patologiche.

Settori: F07A Medicina interna, F07D Gastroenterologia, F07E Endocrinologia, F08A Chirurgia generale, F20X Ginecologia e Ostetricia, F23C Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche, M11E Psicologia clinica.

4) *Area di nutrizione clinica dell'età evolutiva.*

Obiettivo: lo specializzando dovrà conoscere e saper applicare i concetti di base dell'alimentazione nel primo anno di vita (allattamento al seno, allattamento artificiale, divezzamento) e quelli dell'alimentazione dal secondo anno di vita all'adolescenza, con particolare riguardo per gli aspetti che si riferiscono al ruolo che svolge l'attività fisica sui bisogni in energia in età evolutiva ed in particolare l'attività sportiva non agonistica nel periodo scolastico. Lo specializzando dovrà anche

conoscere gli aspetti teorici e la pratica clinica del recupero dei deficit nutrizionali in età evolutiva e le modalità di intervento nelle sindromi da malassorbimento.

Settori: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F19A Pediatria generale specialistica, F23B Scienze infermieristiche pediatriche, E06B Alimentazione e Nutrizione umana.

5) *Area dell'organizzazione dei servizi dietetici ospedalieri.*

Obiettivo: lo specializzando dovrà conoscere finalità, strutture e modello organizzativo del servizio dietetico ospedaliero, la dieta del paziente ospedalizzato, l'alimentazione artificiale del paziente ospedalizzato, le interferenze tra farmaci e alimentazione, il day-hospital e l'ambulatorio specializzato. Egli dovrà anche conoscere il ruolo del servizio dietetico ospedaliero nel territorio e l'assistenza dietoterapica domiciliare.

Settori: F22A Igiene generale e applicata, F22E Scienze tecniche dietetiche applicate, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

INDIRIZZO DI NUTRIZIONE APPLICATA (NA)

1) *Area di statistica dei consumi alimentari.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere e sapere applicare le conoscenze fondamentali per il rilevamento statistico dei consumi alimentari nella popolazione e quelle per il trattamento, l'elaborazione e l'interpretazione nutrizionale ed economica dei risultati. Una particolare attenzione sarà data all'analisi dei dati mediante l'impiego dell'informatica.

Settori: C01B Chimica merceologica, F01X Statistica medica, S01B Statistica per la ricerca sperimentale.

2) *Area di dietologia fisiologica.*

Obiettivo: lo specializzando dovrà apprendere il ruolo degli alimenti nel soddisfare i bisogni in energia e nutrienti dell'uomo a partire dalle abitudini alimentari delle popolazioni e dovrà apprendere e comporre regimi alimentari normali fisiologici mediante l'uso delle tabelle di composizione degli alimenti basandosi, altresì, sulle conoscenze propedeutiche di chimica degli alimenti e di tecnologie alimentari per valutare l'influenza eventuale di queste ultime sulla qualità nutrizionale dei regimi composti.

Settori: C09X Chimica bromatologica, E04A Fisiologia generale, E05A Biochimica, E06B Alimentazione e Nutrizione umana, F23E Scienze tecniche dietetiche applicate, E06A Fisiologia umana.

3) *Area della sorveglianza alimentare della popolazione e degli interventi alimentari.*

Obiettivo: lo specializzando dovrà conoscere le metodologie e le procedure per fornire, mediante gli studi sui consumi alimentari, le informazioni necessarie per l'analisi delle cause e dei fattori associati che determinano problemi nutrizionali nelle popolazioni e seguirne la loro evoluzione. Lo specializzando dovrà anche apprendere a formulare ed eseguire interventi alimentari di carattere sociale.

Settori: E06B Alimentazione e nutrizione umana, F01X Statistica medica, F22A Igiene generale e applicata, S01B Statistica per la ricerca sperimentale.

4) *Area della qualità nutrizionale degli alimenti.*

Obiettivo: partendo dalla Biochimica delle classi di composti di interesse nutrizionale (aminoacidi, acidi grassi, saccaridi, etc.) e dalla loro biodisponibilità in funzione dei vari componenti del regime alimentare, lo specializzando dovrà sapere definire il valore nutrizionale degli alimenti in riferimento al fabbisogno in nutrienti.

Settori: E04A Fisiologia generale, E05A Biochimica, E06A Fisiologia Umana, E06B Alimentazione e nutrizione umana, F22A Igiene generale ed applicata.

5) *Area dell'educazione e dell'informazione alimentare.*

Obiettivo: lo specializzando dovrà conoscere gli elementi delle tecniche della comunicazione di massa in materia di alimentazione e di nutrizione. Egli dovrà anche essere capace di definire gli obiettivi e i programmi dell'informazione alimentare in relazione all'organizzazione sociale a cui essa si riferisce e compiere una analisi dei progetti delle comunicazioni di massa applicate l'informazione alimentare e saperne valutare i risultati.

Settori: E06A Fisiologia umana, E06B Alimentazione e nutrizione umana.

INDIRIZZO TECNOLOGICO ALIMENTARE (TA)

1) *Area di chimica degli alimenti.*

Obiettivo: mediante l'apprendimento dei metodi di analisi dei principali componenti alimentari e delle principali metodologie della analisi chimica strumentale, lo specializzando dovrà essere capace di eseguire l'analisi e il controllo dei prodotti alimentari.

Settori: C01A Chimica analitica, C01B Chimica merceologica, C09X Chimica bromatologica, E05A Biochimica.

2) *Area della qualità nutrizionale e sensoriale degli alimenti e della loro sicurezza d'uso.*

Obiettivo: lo specializzando dovrà sapere definire il ruolo nutrizionale degli alimenti a partire dalla loro composizione chimica e dalla biodisponibilità dei nutrienti in essi presenti e dovrà sapere delineare un indirizzo igienico sanitario preventivo e di controllo attraverso la valutazione dei contaminanti volontari e involontari in essi presenti. Allo scopo di condurre una valutazione quanto più completa possibile, della qualità totale di un alimento, lo specializzando dovrà anche essere capace di compiere rilevamenti sulle proprietà organolettiche degli alimenti e sulla loro comodità d'uso.

Settori: E04A Fisiologia generale, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E06B Alimentazione e nutrizione umana, E12X Microbiologia, F22A Igiene generale e applicata.

3) *Area delle operazioni unitarie delle tecnologie alimentari.*

Obiettivo: lo specializzando dovrà conoscere i principi delle tecnologie che hanno importanza nelle industrie alimntari attraverso un esame degli aspetti teorici delle operazioni unitarie e la descrizione per ciascuna operazione degli impianti industriali disponibili con i differenti campi di applicazione. In tale modo lo specializzando dovrà avere la capacità di fare delle scelte progettuali in funzione delle ipotesi di lavoro collegate al tipo di alimento da trattare, alla capacità produttiva, ai fattori economici e alla qualità del prodotto finito.

Settori: E12X Microbiologia generale, G08A Scienza e tecnologia dei prodotti alimentari, G08B Chimica industriale e tecnologica.

4) *Area dei processi tecnologici.*

Obiettivo: lo specializzando dovrà conoscere i processi produttivi nei principali settori agro-alimentari (cereali, materie grasse, lattiero-casearie, carni e pesci, bevande alcoliche) con analisi critica delle diverse soluzioni adottate in modo da essere in grado di fare una valutazione di funzione dei principali parametri qualitativi biologici presenti nelle altre aree. Lo specializzando dovrà anche conoscere i principi biologici applicabili alle biotecnologie con particolare riguardo per i processi fermentativi per la produzione di acidi organici e per la produzione ed applicazione di enzimi per il recupero di nutrienti da sottoprodotti agro-alimentari.

Settori: C10X Chimica e biotecnologia delle fermentazioni, G09B Nutrizione e alimentazione animale, I15C Impianti chimici, I15F Ingegneria chimica biotecnologica.

Art. 452. — Lo standard complessivo di addestramento professionalizzante è quello indicato nella sottoriportata tabella:

TABELLA *B*

C1 - *Indirizzo di nutrizione clinica.*

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma in Scienza dell'alimentazione nell'indirizzo di Nutrizione clinica, deve:

avere svolto almeno 20 valutazioni di composizione corporea con metodo antropometrico e mediante impedenziometria bioelettrica;

avere svolto almeno 50 test diagnostici dinamici e funzionali nell'area della nutrizione clinica dell'adulto e dell'individuo in età evolutiva;

avere preparato almeno un protocollo di studio di epidemiologia della nutrizione;

avere assistito almeno 10 volte al posizionamento del sondino naso-gola e della cannula in vena periferica per l'alimentazione artificiale;

avere effettuato almeno 10 bilanci di azoto in pazienti ospedalizzati.

Costituiscono attività di perfezionamento opzionali (obbligatorie almeno due su tre):

*a)* nutrizione artificiale: avere acquisito esperienza sulle procedure che si eseguono nella nutrizione enterale e parenterale e nell'allestimento delle sacche contenenti i liquidi nutritivi da somministrare al paziente e nella gestione del sistema di infusione per un periodo non inferiore ad un semestre.

*b)* nutrizione clinica nella patologia del metabolismo: avere frequentato per un periodo non inferiore a un semestre un reparto di medicina generale, partecipando attivamente alla gestione clinica di pazienti affetti da patologie di carattere metabolico (diabete, dislipidemie, etc..) la cui terapia si avvale di trattamento dietetico.

*c)* nutrizione clinica nella patologia dei deficit nutrizionali: avere partecipato in Italia o nei paesi in via di sviluppo al recupero nutrizionale di soggetti affetti da malattie da carenza e/o eccesso energetico, proteico e vitaminico per un periodo non inferiore a un semestre.

C2 - *Indirizzo di nutrizione applicata.*

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma in scienza dell'Alimentazione nell'indirizzo di nutrizione applicata, deve:

avere gestito una banca dati di carattere nutrizionale su computer;

avere eseguito per almeno 15 alimenti un'analisi chimica centesimale di nutrienti comprendente lipidi, protidi, fibre, vitamine A, Bl, B2, PP, calcio, ferro;

avere preparato almeno 30 schemi dietetici riferentisi a comunità di sesso e età differenti;

avere effettuato almeno 50 esami antropometrici su individui in età evolutiva e avere valutato con opportune tabelle, il livello di accrescimento;

avere effettuato, almeno su 10 campioni di alimenti, analisi chimiche che prevedano l'utilizzazione di HPLC e gascromatografo.

Costituiscono attività di perfezionamento opzionali (obbligatorie almeno due sulle tre previste):

*a)* statistica dei consumi alimentari: avere acquisito mediante soggiorno di studio di almeno un semestre in una unità di informatica e di statistica, conoscenze avanzate sulle principali metodologie di elaborazione di dati sui consumi alimentari della popolazione;

*b)* biochimica della nutrizione: avere frequentato per almeno un semestre un Istituto di ricerca dove si effettuano studi sui principali meccanismi biochimici della nutrizione e dimostrare di avere acquisito conoscenze avanzate sulle principali tecniche utilizzate;

*c)* dietetica delle comunità: avere partecipato per almeno un semestre alle attività di alimentazione di comunità e dimostrare di avere acquisito conoscenze avanzate sulla definizione delle tabelle dietetiche, sui metodi di controllo della qualità igienica e nutrizionale degli alimenti utilizzati, sui metodi di gestione della refezione e sulle valutazioni antropometriche dello stato di nutrizione degli utenti della refezione comunitaria.

C3 - *Indirizzo tecnologico alimentare.*

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma in Scienza dell'alimentazione nell'indirizzo tecnologico alimentare, deve:

avere effettuato su almeno 15 alimenti l'analisi chimica degli acidi grassi e degli aminoacidi dimostrando di conoscere a fondo la strumentazione analitica di base e quella specifica;

avere effettuato per almeno 90 giorni un soggiorno di studio presso un'industria di trasformazione di prodotti di origine animale (carni, pesci, prodotti lattiero-caseari);

avere effettuato per almeno 90 giorni un soggiorno di studio presso un'industria di trasformazione di prodotti di origine vegetale.

Costituiscono attività di perfezionamento opzionali (obbligatori almeno due sulle tre previste):

*a)* analisi chimica degli alimenti: avere acquisito mediante soggiorno di studio di almeno un semestre in un istituto di ricerca; una solida esperienza sui principali metodi di analisi chimica correntemente utilizzati per l'analisi chimica dei prodotti alimentari (nutrienti e sostanze xenobiotiche);

*b)* tecnologia dell'industria alimentare: avere acquisito mediante soggiorno di studio di almeno un semestre in industrie alimentari, una conoscenza approfondita sulle principali operazioni unitarie di trasformazione sulla gestione tecnica della strumentazione e sul controllo di qualità dei prodotti;

*c)* biotecnologie alimentari: avere acquisito mediante soggiorno di studio di almeno un semestre in istituti di ricerche e industrie alimentari le tecniche e le procedure della fermentazione alcolica (produzione di vino, birra e etanolo) e della fermentazione dei prodotti lattiero-caseari e quelle per lo studio, il riconoscimento e il miglioramento dei ceppi produttivi.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 31 ottobre 1997

*Il rettore:* MISTRETTA

97A9285

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifica di autorizzazioni già concesse).

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 811/97 del 9 ottobre 1997*

Specialità medicinale: MINIRIN/DDAVP SOLUZIONE RINOLOGICA, flacone 2,5, ml, 250 mcg, A.I.C. n. 023892019.

Titolare A.I.C.: Ferring S.r.l., via A. Corti n. 11 - 20133 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: sostituzione della soluzione di acido cloridrico diluita (0,1N) con una soluzione più concentrata (1M); sostituzione dell'acqua per preparazioni iniettabili con acqua depurata.

I lotti già prodotti, recanti la composizione di eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 818/97 del 16 ottobre 1997*

Specialità medicinale: AGIOLAX:

granulato 250 g A.I.C. n. 023714013;

granulato 100 g A.I.C. n. 023714025;

granulato 400 g A.I.C. n. 023714037.

Titolare A.I.C.: Madaus AG, Ostmerheimer Strasse, 198 - Colonia (Germania).

Oggetto provvedimenti di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: talco 12,50 g, gomma arabica 1,40 g, gomma adragante (eliminato), essenza di comino 0,05 g, essenza di salvia 0,05 g, essenza di menta 0,10 g, paraffina liquida 0,24 g, paraffina solida 0,11 g, E172 0,596 g, saccarosio 18,354 g.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

97A9287

### Revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

*Decreto n. 805/R.M. 81/D112 del 12 novembre 1997*

Con il decreto di seguito specificato stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

«VICKS VAPORUB CREMA BALSAMICA», crema 30 g, A.I.C. n. 028690016.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Procter & Gamble Italia S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

*Decreto n. 805/R.M. 116/D113 del 12 novembre 1997*

Con il decreto di seguito specificato stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

«TUSCALMAN BERNA», flacone sciroppo 120 ml, A.I.C. n. 022458083.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto sieroterapico Berna S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

97A9296

# MINISTERO DEL TESORO

## Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 20 novembre 1997*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1694,88 |
| ECU | 1941,99 |
| Marco tedesco | 980,38 |
| Franco francese | 292,80 |
| Lira sterlina | 2874,69 |
| Fiorino olandese | 870,02 |
| Franco belga | 47,532 |
| Peseta spagnola | 11,608 |
| Corona danese | 257,60 |
| Lira irlandese | 2556,39 |
| Dracma greca | 6,248 |
| Escudo portoghese | 9,604 |
| Dollaro canadese | 1194,84 |
| Yen giapponese | 13,373 |
| Franco svizzero | 1208,90 |
| Scellino austriaco | 139,30 |
| Corona norvegese | 240,97 |
| Corona svedese | 224,79 |
| Marco finlandese | 324,88 |
| Dollaro australiano | 1166,25 |

97A9375

# UNIVERSITÀ DI PERUGIA

## Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà sotto indicata dell'Università degli studi di Perugia sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di lettere e filosofia:*

settore scientifico-disciplinare: L09A «glottologia e linguistica», disciplina: «glottologia»;

settore scientifico-disciplinare: L19A «lingua e letteratura tedesca», disciplina: «lingua e letteratura tedesca».

Le discipline, di cui al presente avviso, sono indicate unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, in carta legale, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate, per i soli docenti di altro Ateneo, di un certificato di servizio attestante:

*a)* la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

*b)* l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulti assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

97A9299

# UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

## Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la seconda facoltà di economia (scienze bancarie, finanziarie e assicurative) dell'Università cattolica del Sacro Cuore è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

*Seconda facoltà di economia (scienze bancarie, finanziarie e assicurative):*

settore scientifico-disciplinare: P02C «finanza aziendale», disciplina: «finanza aziendale» (posto convenzionato).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A9297

# UNIVERSITÀ DI PISA

## Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 19 novembre 1990, n. 341, la sottoindicata facoltà intende provvedere alla copertura dell'insegnamento vacante mediante trasferimento di ricercatore universitario, nel settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:

*Facoltà di ingegneria:*

settore scientifico-disciplinare: I11X «impianti industriali meccanici», un posto.

Gli aspiranti al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A9298

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 27 ottobre 1997 recante: «Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Toscana».** (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 266 del 14 novembre 1997).

All'art. 2 del decreto citato in epigrafe riportato nella prima colonna della pag. 26 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* al nono rigo, dove è scritto: «Magnesio (mg/l) Mg *10*», leggasi: «Magnesio (mg/l) Mg *100*»; inoltre alla stessa pagina ma nella seconda colonna, all'art. 4, comma 4, al ventiseiesimo rigo, dove è scritto: «*Pesa* - parametro manganese;», leggasi: «*Pisa* - parametro manganese;».

97A9323

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

**CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
**L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
**LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
**PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
**SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

### BASILICATA

**MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
**POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

**CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
**COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
**PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
**REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
**VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

### CAMPANIA

**ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
**AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
**BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
**CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
**CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
**CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
**ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
**NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
**NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
**POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
**SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

### EMILIA-ROMAGNA

**BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
**CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
**CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
**FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
**FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
**MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
**PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
**PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
**RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
**REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
**RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

**GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
**PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
**TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
**UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

### LAZIO

**FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
**LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
**RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
**ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
**SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
**TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
**VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

### LIGURIA

**CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
**GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
**IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
**LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

### LOMBARDIA

**BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
**BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
**BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
**BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
**COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
**CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
**GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
**LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
**LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
**MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
**MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
**MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
**SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

**VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

## MARCHE

**ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
**ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
**MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
**PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
**S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

## MOLISE

**CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

## PIEMONTE

**ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
**ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
**ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
**BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
**CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
**NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
**TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
**VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

## PUGLIA

**ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
**BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
**BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
**CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
**FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
**LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
**MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
**MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

**TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

**CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
**ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
**SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

## SICILIA

**ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
**AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
**ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
**CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
**CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
**CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
**ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
**GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
**MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
**PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
**S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
**TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

## TOSCANA

**AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
**FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
**GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
**LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
**LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
**MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
**PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
**PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
**PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
**SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
**VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

## TRENTINO-ALTO ADIGE

**TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

## UMBRIA

**FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
**PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
**TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

## VENETO

**CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
**PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
**ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
**TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
**VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
**VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
**VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
**— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
**— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997*

**PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI**
***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ........ L. 440.000
- semestrale ........ L. 250.000

**Tipo A1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ........ L. 360.000
- semestrale ........ L. 200.000

**Tipo A2** - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ........ L. 100.000
- semestrale ........ L. 60.000

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ........ L. 92.500
- semestrale ........ L. 60.500

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ........ L. 236.000
- semestrale ........ L. 130.000

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ........ L. 92.000
- semestrale ........ L. 59.000

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ........ L. 231.000
- semestrale ........ L. 126.000

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ........ L. 950.000
- semestrale ........ L. 514.000

**Tipo F1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ........ L. 850.000
- semestrale ........ L. 450.000

*Integrando con la somma di* **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. | 1.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami* | L. | 2.800 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 140.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 91.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 8.000 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) | L. | 1.300.000 |
| Vendita singola: *ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale* | L. | 1.500 |
| Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) | L. | 4.000 |

*N.B.* — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

**PARTE SECONDA - INSERZIONI**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 410.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 245.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.550 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per* l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

L. 1.500